

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01408 Fragomeli e altri: Sulla disciplina fiscale da applicare ai mutui contratti in relazione a beni degli enti locali trasferiti o assegnati a società partecipate	48
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	72

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	48
<i>ALLEGATO 2 (Nota della Ragioneria Generale dello Stato)</i>	74
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. Nuovo testo C. 2397 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
<i>ALLEGATO 3 (Nota della Ragioneria Generale dello Stato)</i>	76
<i>ALLEGATO 4 (Nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze)</i> ...	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
SEDE REFERENTE:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (<i>Esame e rinvio</i>)	54
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Atto n. 110 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
RISOLUZIONI:	
7-00481 Cariello: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale (<i>Discussione e rinvio</i>)	68
7-00302 Currò: Sulle iniziative del Governo per modificare la disciplina di destinazione dei proventi delle dismissioni di partecipazioni pubbliche in società per azioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
AVVERTENZA	71

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01408 Fragomeli e altri: Sulla disciplina fiscale da applicare ai mutui contratti in relazione a beni degli enti locali trasferiti o assegnati a società partecipate.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) replicando, si dichiara soddisfatto degli elementi di risposta forniti dal rappresentante del Governo, in quanto, a suo giudizio, essi, nel ricostruire in maniera esaustiva e completa la disciplina applicabile alla questione oggetto dell'interrogazione in esame, fanno emergere chiaramente le divergenti interpretazioni della medesima disciplina da parte dell'Agenzia delle entrate e della Commissione tributaria provinciale di Pescara. Sottolinea quindi l'opportunità di attendere gli esiti del ricorso, richiamato dal rappresentante del Governo, promosso presso la competente Commissione tributaria regionale, dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza

con cui la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, nell'accogliere le ragioni del comune ricorrente, ha disposto che la cessione dei beni a società partecipate non può che avvenire con l'accollo dei mutui e che tale cessione è esente da ogni imposta di legge.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.**SEDE CONSULTIVA**

Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.

C. 275-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, composto di 16 articoli, reca disposizioni in materia di conflitti di interessi. In particolare, rileva come esso preveda, all'articolo 9, l'istituzione di un apposito organismo dotato di ampi poteri finalizzati alla prevenzione dei conflitti di interesse, che si esplicano anche attraverso l'utilizzo di personale e delle strutture organizzative di altre amministrazioni pubbliche, nonché, all'articolo 13, specifiche norme concernenti il regime fiscale applicabile al patrimonio di soggetti vigilati nel caso in cui lo stesso debba essere, anche solo in parte, ceduto ovvero affidato ad un gestore. Osserva, infine, come il provvedimento non reca disposizioni per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del medesimo.

Ritiene pertanto necessario acquisire una valutazione del Governo in ordine alla portata finanziaria del progetto di legge, atteso che non appare evidente con quali modalità le complesse attività ispettive e di controllo affidate alla Commissione, appositamente istituita, possano essere svolte utilizzando strutture esistenti in totale assenza di oneri.

Andrebbe inoltre valutato, a suo avviso, se il regime fiscale previsto dall'articolo 13 possa risultare, con riguardo a particolari fattispecie, più favorevole rispetto a quello applicabile sulla base della legislazione vigente e se da ciò derivino effetti di gettito. In particolare, andrebbe verificata l'eventuale compensatività tra l'effetto negativo derivante dall'applicazione del regime previsto alle operazioni di dismissione di partecipazioni qualificate che si sarebbero comunque realizzate anche in assenza delle norme in esame e il maggior gettito derivante dal volume di operazioni di dismissione che saranno effettuate in attuazione della presente proposta di legge.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel prendere atto delle richieste di chia-

rimento formulate dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), nella quale sono evidenziate le questioni problematiche dal punto di vista finanziario connesse alle disposizioni del provvedimento, da cui emerge la necessità di predisporre una apposita relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, nel concordare con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento, auspica che la stessa possa essere predisposta in tempi quanto più possibili ravvicinati, dal momento che il provvedimento in titolo risulta già calendarizzato all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione sulle linee generali.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, alla luce di tale ultima circostanza, si impegna a far sì che il Governo sia in grado di trasmettere la predetta relazione tecnica entro lunedì prossimo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro lunedì prossimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Nuovo testo C. 2397.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca una riforma della disciplina delle tasse automobilistiche nonché disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli, che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato dalla VI Commissione finanze e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. Riguardo agli articoli da 1 a 3, concernenti la tassazione degli autoveicoli, reputa opportuno, alla luce delle agevolazioni concesse dalle disposizioni in esame – esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto nuove e incremento dal 20 al 40 per cento della quota di deducibilità per le auto aziendali – che il Governo fornisca una quantificazione degli effetti di gettito connessi all'applicazione delle disposizioni in esame. In particolare, nell'ambito di tale quantificazione considera opportuno che venga fornita una ripartizione del minor gettito a livello regionale e statale nonché l'indicazione degli eventuali effetti di maggior gettito (IVA) connessi al possibile effetto incentivante sulle nuove immatricolazioni dovuto alle agevolazioni in esame.

Infine, con riferimento alle modalità di copertura del minor gettito atteso, a valere sulla riduzione o modificazione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, rileva la necessità di tener conto del disallineamento temporale tra competenza e cassa dei diversi regimi fiscali e, in particolare per le imposte dirette, del fatto che una quota dei versamenti segue il criterio del saldo e acconto. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, preso atto delle osservazioni formulate dal relatore, avverte che da parte del Dipartimento delle finanze è già stata predisposta una relazione tecnica sul provvedimento, allo stato ancora al vaglio dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla luce di tale

circostanza, chiede pertanto un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, segnalando tuttavia che, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea nella giornata di domani per la discussione sulle linee generali, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle numerose questioni formulate nel corso della precedente seduta dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*) ed una nota del Dipartimento delle finanze (*vedi allegato 4*), contenenti elementi di valutazione riferiti alle implicazioni di carattere finanziario delle diverse disposizioni recate dal provvedimento.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, alla luce della consistente documentazione depositata dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno disporre un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di consentire una adeguata valutazione degli elementi informativi testé acquisiti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando altresì che, nel corso dell'*iter* presso la

Commissione di merito, sia possibile pervenire, sulla base di una costante e tempestiva interlocuzione di quest'ultima con il Governo, alla previa risoluzione dei nodi maggiormente controversi del provvedimento dal punto di vista finanziario.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Nuovo testo C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, modificato dalla Commissione affari esteri, autorizza la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, inteso ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed a prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica e all'articolo 28 dell'Accordo, recante le disposizioni relative all'entrata in vigore e alla copertura finanziaria, rileva che – secondo quanto si evince dal dibattito svolto presso la Commissione di merito – l'aggiornamento della stima dell'onere sarebbe imputabile all'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari dal 20 per cento al 26 per cento, in conformità al decreto-legge n. 66 del 2014. In proposito, rinvia alle considerazioni che saranno espresse con riguardo agli articoli 10 e 13 dell'Accordo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, dispone che agli oneri derivanti dall'at-

tuazione della presente legge, valutati in 3.361.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, rileva in via preliminare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 3.361.000 euro annui a decorrere dal 2015, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, segnala tuttavia che la medesima, laddove fa riferimento all'utilizzo della proiezione del fondo speciale, andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo l'esplicito riferimento alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016. Osserva altresì che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di previsione di spesa mentre non reca una specifica clausola di salvaguardia. Tuttavia ricorda che, in casi analoghi, tale clausola non è stata prevista, atteso che, trattandosi di minori entrate, l'eventuale disallineamento tra gli oneri previsti e quelli effettivi, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia.

In merito all'articolo 6 dell'Accordo, in materia di redditi immobiliari, appaiono opportuni chiarimenti in merito al regime tributario da applicare ai redditi immobiliari riferiti alle attività agricole e forestali e agli immobili delle imprese o utilizzati dai lavoratori autonomi, tenuto conto che la normativa vigente in Italia stabilisce che detti redditi concorrono alla formazione del reddito – agrario, d'impresa o di

lavoro autonomo – prevedendo contestualmente forme di deducibilità degli oneri sostenuti dai titolari dei medesimi redditi in relazione ai predetti immobili. Andrebbe pertanto precisato, a suo avviso, quale sia il regime di deducibilità di tali oneri e se gli stessi possano essere dedotti anche nel caso in cui le imposte sui redditi siano corrisposte all'altra Parte contraente.

Con riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, concernente utili delle imprese, rileva che la relazione tecnica si limita ad illustrare una procedura adottata, senza fornire dati ed informazioni utili a suffragare la valutazione di irrilevanza degli effetti finanziari. Sul punto ritiene necessario che siano fornite maggiori indicazioni, ivi inclusa la stima della perdita di gettito ottenuta, al fine di consentirne la verifica tecnica.

Segnala, inoltre, che la relazione tecnica non considera espressamente gli effetti finanziari recati dal paragrafo 4, che esclude dal reddito d'impresa tutti i redditi per i quali è prevista una specifica disciplina nelle disposizioni dall'Accordo in esame. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se la variazione di gettito stimata – ritenuta non apprezzabile dalla relazione tecnica – includa anche gli effetti derivanti dall'applicazione delle specifiche discipline recate dall'Accordo in esame, in deroga della normativa generale dettata dal medesimo Accordo.

In analogia a quanto osservato con riferimento all'articolo 7, ritiene utile acquisire la stima degli effetti delle disposizioni dell'articolo 8, che la relazione tecnica considera non apprezzabili.

Con riferimento all'articolo 10, in materia di dividendi, rileva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica considera un'aliquota d'imposta sui redditi finanziari del 20 per cento, mentre tale aliquota è stata elevata al 26 per cento dal decreto-legge n. 66 del 2014. Applicando tale nuova percentuale al procedimento di stima indicato nella relazione tecnica, il minor gettito risulterebbe pari a circa 2,8 milioni annui, in luogo di 1,7 milioni indicati dalla relazione tecnica. Poiché nel

corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento che ha aumentato di 1.125.000 euro la valutazione degli oneri dell'intero provvedimento e la relativa copertura finanziaria, ritiene utile una conferma che la maggiore copertura sia effettivamente riconducibile alle modifiche operate con il decreto-legge n. 66 del 2014.

In merito all'articolo 11 dell'Accordo, in materia di interessi, segnala che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi a supporto dell'ipotesi di non significatività della variazione di gettito stimata. Sul punto ritiene necessario acquisire elementi che consentano di verificare tale ipotesi di neutralità indicata dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 13 dell'Accordo, recante utili di capitale, segnala che la relazione tecnica non considera la tassazione convenzionale prevista dal paragrafo 3 (utili d'impresa derivanti dalla cessione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili). Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne la stima effettuata dalla relazione tecnica, segnala che la perdita di gettito è stata stimata considerando un'aliquota del 20 per cento. Andrebbe chiarito come sia stata ricavata tale aliquota. Andrebbe altresì chiarito se la nuova quantificazione dell'onere complessivo, indicata nell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, includa anche l'aggiornamento di tale parametro alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 66 del 2014.

Segnala che l'articolo 16 dell'Accordo, recante compensi agli amministratori, potrebbe determinare effetti negativi di gettito in relazione ai compensi e remunerazioni percepiti dagli amministratori, residenti in Italia, di società del territorio di Hong Kong. Andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi di valutazione al fine di verificare se detti effetti possano ritenersi di ammontare significativo.

Appaiono necessari chiarimenti in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare dall'articolo 17 dell'Accordo, in

materia di artisti e sportivi, in relazione agli artisti e sportivi residenti in Italia che esercitano attività presso il territorio di Hong Kong. Infatti, poiché in base alla norma gli emolumenti percepiti da tali soggetti risulterebbero imponibili in Hong Kong, segnala che andrebbero forniti maggiori elementi in merito all'affermazione, indicata in relazione tecnica, secondo la quale non risulterebbe limitato il potere di tassazione degli emolumenti percepiti dai soggetti in commento.

In merito agli articoli 18, 19 e 20 dell'Accordo, in materia di pensioni, funzioni pubbliche e studenti, appaiono necessari chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare nelle ipotesi in cui trovi applicazione il criterio di tassazione concorrente (articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2). Infatti, essendo previste ipotesi in cui le remunerazioni sono imponibili « anche nell'altra Parte Contraente », andrebbero chiarite, a suo avviso, le modalità di applicazione di tali previsioni al fine di evitare la doppia imposizione a carico del percipiente. Ritiene che andrebbe altresì chiarito se di tale circostanza si sia tenuto conto nella valutazione complessiva degli effetti di gettito del provvedimento, alla luce dell'articolo 22, che prevede detrazioni in caso di doppia imposizione.

In merito all'articolo 25 dell'Accordo, in materia di scambio di informazioni, evidenzia che la relazione tecnica indica le conseguenze derivanti dall'eventuale passaggio di Hong Kong dalla *black list* alla *white list*, che si sostanziano, da un lato, in possibili effetti negativi legati alla maggiore deducibilità di oneri e spese relativi ad operazioni effettuate con Hong Kong e, dall'altro lato, in effetti positivi attesi in conseguenza del maggiore imponibile emerso. In proposito sarebbe utile acquisire la valutazione del Governo in ordine alla possibilità che sugli effetti netti in termini di gettito connessi a tale scenario, possa incidere un eventuale disallineamento temporale tra effetti negativi, relativi alla deducibilità degli oneri, rispetto a quelli positivi connessi all'emersione di base imponibile.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, in data 25 settembre 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel premettere che è interesse del Governo assicurare le condizioni affinché il provvedimento in discussione possa avere un positivo *iter* parlamentare, fa tuttavia presente che non sono ancora pervenuti, da parte del competente Ministero della salute, gli ulteriori elementi istruttori in precedenza già richiesti.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, nel rammentare il difficoltoso iter del provvedimento, richiama i rilievi critici evidenziati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella nota depositata presso la Commissione bilancio dal rappresentante del Governo nella seduta del 18 settembre scorso, con particolare riferimento ai possibili effetti di minore gettito derivanti dall'attuazione del provvedimento medesimo. A suo giudizio, *l'impasse* determinatasi nel corso dell'esame potrebbe in realtà derivare da motivazioni di merito prima ancora che di carattere finanziario. In tale contesto, ritiene che, perdurando l'assenza dei richiesti elementi istruttori al Dicastero interessato, potrebbe anche ipotizzarsi quale soluzione alternativa quella di investire del testo nuovamente la XII Commissione affari sociali, competente per

merito, al fine di pervenire, in quella sede, alla risoluzione degli aspetti maggiormente problematici e ad una riformulazione delle disposizioni inerenti i contenuti finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente, con riferimento al contenuto del provvedimento in esame, che la materia dei giochi, ricompresa tra i settori di intervento della recente delega fiscale, sarà nei prossimi mesi complessivamente oggetto di riordino attraverso la predisposizione di un apposito schema di decreto legislativo da parte del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che, qualora gli ulteriori elementi informativi richiesti al Ministero della salute non dovessero pervenire nel corso della prossima settimana, la Commissione bilancio potrebbe prendere in considerazione anche l'ipotesi suggerita dal relatore di investire nuovamente del testo la Commissione di merito, al fine di pervenire in quella sede alla risoluzione dei nodi più controversi del provvedimento.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del Documento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, rammenta che la legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 dispone, in relazione al calendario previsto nell'ambito del cosiddetto Semestre europeo, che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) che sono contenuti nel DEF.

Per quanto riguarda il PNR e il Patto di Stabilità contenuti nel DEF 2014, inviati agli organi dell'Unione europea il 22 maggio 2014, segnala che la Commissione europea ha approvato il 2 giugno 2014 le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per ciascun Paese dell'UE, che il successivo 8 luglio sono poi state approvate dal Consiglio ECOFIN, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Europeo del 26-27 giugno. Per l'Italia è intervenuta, sulla base della Raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 final, la Raccomandazione 2014/C 247/11 da parte del Consiglio ECOFIN.

Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

A seguito dell'adozione del nuovo Sistema europeo dei conti nazionali (SEC2010), che ha sostituito il precedente SEC95, la Nota di aggiornamento del DEF 2014 è stata presentata il 1° ottobre, al fine di tener conto della revisione dei conti nazionali e del valore del prodotto interno lordo determinata dalle innovazioni metodologiche introdotte dal SEC2010, diffusa dall'ISTAT il 22 settembre 2014. Nella Nota viene tuttavia precisato che i nuovi dati diffusi dall'ISTAT su cui sono basate le previsioni contenute nella medesima Nota sono da considerarsi provvisori. Di-

fatti, qualora a seguito del rilascio dei dati trimestrali previsto per il prossimo 15 ottobre, vi fossero delle modifiche di rilievo nei tassi di crescita trimestrali dei vari aggregati, tali da portare a modifiche significative anche nelle proiezioni, il Governo presenterà al Parlamento una Relazione ad hoc per rivedere le previsioni e di conseguenza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, come previsto dalla legge di contabilità pubblica.

L'articolo 10-*bis* della legge di contabilità pubblica prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga:

l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR;

l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea;

l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale;

l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

Alla Nota di aggiornamento del DEF 2014 sono allegate:

sulla base dell'articolo 10-*bis* della legge di contabilità, le relazioni program-

matiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (Doc. LVII, n. 2-*bis* – Allegato I);

l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge obiettivo – già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013, come previsto dall'articolo 10 della legge di contabilità nazionale – predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Doc. LVII, n. 2-*bis* – Allegato III).

Unitamente alla Nota di aggiornamento è inoltre stato prodotto, in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 2014, il Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all'evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Tale documento sostituisce il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale previsto dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 (Doc. XXVII, n. 13).

Alla Nota viene inoltre allegata la Relazione prescritta dall'articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, prevista qualora il Governo proceda a scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale di bilancio (Doc. LVII, n. 2-*bis* – Allegato II). Nella Nota viene infatti esposto – in conseguenza dell'eccezionalità del prolungarsi del deterioramento delle previsioni di crescita per l'anno in corso e per gli anni successivi – un percorso di risanamento e crescita più graduale di quello contenuto nella Documento di Economia e Finanza 2014, che si riflette necessariamente sul raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali, che viene ora previsto nel 2017, con un allungamento di un anno rispetto a quanto stabilito nel DEF 2014, ivi riferito all'anno 2016, ed anche in tal

caso, rammenta, con uno slittamento del conseguimento dell'obiettivo in questione, che la precedente Nota di aggiornamento (2013) aveva indicato per il 2015.

Il posticipo dell'obiettivo del pareggio di bilancio si riflette, tuttavia, sulle regole di bilancio stabilite, in coerenza con i principi europei, dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, in cui si prevede (articolo 6) l'eventualità di scostamenti temporanei del saldo strutturale dagli obiettivi programmatici in presenza di eventi eccezionali, tra i quali sono contemplati anche i periodi di grave recessione economica. In tali circostanze la norma in commento dispone che il Governo – qualora come nel caso in esame ritenga necessario discostarsi da tali obiettivi –, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una Relazione ed una specifica richiesta di autorizzazione in cui sia indicata l'entità e la durata dello scostamento e definisca un piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento ed approva il piano di rientro deve essere approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti.

In particolare, fa presente che il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA, è pari a -58 miliardi nel 2015, -27 miliardi nel 2016 e -15 miliardi nel 2017.

Per quanto concerne l'indicazione dei disegni di legge collegati, a completamento della manovra di bilancio 2015-2017, rileva che il Governo considera collegati alla decisione di bilancio:

il disegno di legge recante misure in tema di riorganizzazione della pubblica amministrazione (A.S. 1577);

il disegno di legge recante misure in tema di revisione della spesa e per la promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, nonché il disegno di legge delega in tema di revisione dell'ordinamento degli enti locali. Entrambi tali

due disegni di legge non risultano ancora presentati alle Camere.

Ricorda, infine, che in attuazione del Regolamento UE n. 473/2013, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 15 ottobre alla Commissione europea e all'Eurogruppo un progetto di Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per l'anno successivo. Il DPB riprende gli obiettivi programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento al DEF ed illustra le misure inserite nella manovra di bilancio.

Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, la Nota 2014 presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2015 rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile 2014, in considerazione dell'andamento recessivo dell'economia italiana nella prima parte dell'anno. Anche per gli anni successivi, la Nota espone una revisione verso il basso delle previsioni, in considerazione delle prospettive meno positive della domanda mondiale, che prefigurano un recupero meno accentuato nel medio periodo.

Per quanto concerne l'Italia, la Nota di aggiornamento rivede il quadro macroeconomico evidenziando un peggioramento delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per l'anno 2015 rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile 2014, in relazione al recente indebolimento congiunturale. Soltanto a partire dal 2017 – prescindendo da ulteriori azioni del Governo – la Nota evidenzia una crescita dell'economia italiana su livelli tendenzialmente superiori all'1 per cento (1,1 per cento nel 2017 e 1,2 per cento nel 2018).

Segnala che la Nota di aggiornamento al DEF 2014 presenta per la prima volta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico che, fermo restando le assunzioni relative al quadro macroeconomico internazionale, coerenti con le più recenti previsioni delle principali istituzioni internazionali, differiscono per le assunzioni relative alle riforme economiche. In parti-

colare, le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica fiscale messe in atto precedentemente alla presentazione della Nota stessa, con riferimento però soltanto a quelle immediatamente efficaci o che siano in fase di realizzazione. Il quadro macroeconomico programmatico, invece, include l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di stabilità per il 2015. Le due previsioni coincidono per l'anno in corso, mentre si differenziano gradualmente negli anni successivi.

Il quadro macroeconomico programmatico presenta, peraltro, scostamenti molto limitati rispetto al quadro tendenziale, indicando una crescita del PIL superiore di 0,1 punti percentuali nel 2015 e di 0,2 punti percentuali nel triennio successivo.

Ricorda, inoltre, che, per la prima volta, nel rispetto dei regolamenti europei, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche presentate nella Nota di Aggiornamento al DEF 2014 sono sottoposte alla validazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, costituito nell'aprile 2014 secondo quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio del pareggio del bilancio. Rammenta, infatti, che la legge costituzionale n. 1 del 2012 ha previsto l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. Lo scenario macroeconomico tendenziale per il 2014 e 2015 ha già ottenuto la validazione dell'UPB il 29 settembre. Il quadro programmatico otterrà la validazione entro il 15 di ottobre, in tempo utile per la presentazione alla Commissione europea del Documento Programmatico di bilancio 2015.

In particolare, per il 2014, la Nota stima una contrazione del PIL italiano pari a -0,3 per cento, rispetto ad una

crescita dello 0,8 per cento precedentemente indicata dal DEF. Il peggioramento delle stime di crescita è da porre in relazione al mutato quadro internazionale, che a fine marzo risultava decisamente più favorevole, e all'andamento negativo dell'economia italiana nella prima parte dell'anno, che, contrariamente alle aspettative formulate ad aprile nel DEF, ha registrato una contrazione del PIL nei primi due trimestri del 2014 (rispettivamente pari a -0,1 e -0,2 per cento).

A livello interno, permane la debolezza della domanda interna ed in particolare degli investimenti, che hanno registrato una contrazione importante nella prima parte dell'anno. Il dato negativo è ascrivibile oltre che alla dinamica negativa settore delle costruzioni, che continuano a manifestare, ormai da diversi anni, una forte debolezza, anche alla flessione negli acquisti in macchinari e attrezzature, che riflette la debolezza del ciclo economico ed il persistere di attese negative sugli sviluppi a breve termine dell'economia.

Dal punto di vista tecnico, come evidenziato nella Nota, la contrazione del PIL per due trimestri consecutivi comporterebbe l'entrata in recessione dell'economia italiana per la terza volta dal 2009. Tuttavia, il documento configura la fase attuale come un periodo di stagnazione più che di recessione, in considerazione del fatto che il processo di contrazione dell'occupazione e del tessuto produttivo, che ha interessato il biennio 2012-2013, è ritenuto dal Governo ormai concluso. Nonostante alcuni segnali incoraggianti (provenienti dalla tenuta dei consumi privati nella prima metà dell'anno, +0,1 per cento per due trimestri consecutivi), la Nota ipotizza una ulteriore contrazione del prodotto interno lordo anche nel terzo trimestre.

Come già ricordato, la Nota di aggiornamento al DEF 2014 distingue, per la prima volta per le previsioni macroeconomiche, tra uno scenario tendenziale e uno programmatico che, fermo restando le assunzioni relative al quadro macroeconomico

mico internazionale, differiscono per le assunzioni relative alle riforme economiche.

Con riferimento alle previsioni tendenziali, la Nota evidenzia anche per il 2015 una revisione al ribasso delle prospettive di crescita dell'economia. Pur prefigurando condizioni complessive più favorevoli nei primi trimestri del prossimo anno, la Nota presenta, nel quadro tendenziale, una previsione di crescita del PIL per il 2015 pari a 0,5 per cento, rispetto all'1,3 per cento previsto nel DEF, scontando un effetto statistico di trascinamento negativo di circa 0,2 punti percentuali del 2014 sul 2015. La previsione riflette anche il rafforzamento della congiuntura economica mondiale e il graduale venir meno dei fattori specifici che hanno penalizzato l'evoluzione congiunturale nel 2014. In particolare, la Nota evidenzia i segnali concreti di attenuazione della contrazione del credito al settore privato dell'economia, che dovrebbe cominciare a mostrare una dinamica finalmente positiva nel corso del prossimo anno, anche in virtù degli interventi messi in campo dalla BCE proprio per stimolare il finanziamento del settore produttivo. Dovrebbero, inoltre, risultare sempre più evidenti gli effetti delle misure adottate nel corso degli ultimi anni, volte a favorire l'accesso al credito da parte delle PMI, anche al di fuori del circuito bancario.

Per gli anni successivi, la Nota evidenzia un rafforzamento progressivo della dinamica del PIL. L'attività economica è prevista crescere, a livello tendenziale, a ritmi più sostenuti, attestandosi a partire dal 2017 al di sopra dell'1,0 per cento (0,8 per cento nel 2016, 1,1 per cento nel 2017 e 1,2 per cento nel 2018), beneficiando, secondo il Governo, sia del miglioramento della domanda mondiale che degli effetti positivi determinati dalle riforme già messe in atto, attualmente impediti dalla presenza di condizioni di domanda particolarmente deboli.

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2015 e successivi, presentato nella Nota, include, come già ricordato, l'impatto sull'economia delle

nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di stabilità per il 2015, incluse le clausole di salvaguardia, nonché gli impegni presi da parte del Governo in termini di implementazione delle riforme strutturali che non hanno ancora trovato completa attuazione, sebbene, in tale caso, gli effetti sarebbero scontati in termini molto prudenziali. Lo scenario programmatico mostra, peraltro, scostamenti molto limitati rispetto al quadro tendenziale, indicando una crescita del PIL superiore di 0,1 punti percentuali nel 2015 e di 0,2 punti percentuali nel triennio successivo.

Rispetto allo scenario tendenziale, gli effetti delle misure adottate dal Governo per il rilancio dell'economia, volte ad accrescere la competitività e a sostenere la domanda interna, si tradurrebbero in un aumento del prodotto interno lordo pari allo 0,2 per cento nel 2015 e nel 2016, e allo 0,1 per cento nel 2017. I provvedimenti di riforma, volti a migliorare l'efficienza del sistema giustizia e della pubblica amministrazione, nonché a favorire il lavoro, determinerebbero un impatto sull'economia valutato nell'ordine di un aumento complessivo del PIL, a partire dal 2016, dello 0,2 per cento nel 2016 e dello 0,4 per cento negli anni 2017-2018.

Ponendo a raffronto il quadro macroeconomico tendenziale complessivo esposto nella Nota di aggiornamento, con le previsioni elaborate ad aprile nel Documento di economia e finanza 2014, rileva che, rispetto alle previsioni contenute nel DEF, tutte le variabili del quadro macroeconomico manifestano un rallentamento. In particolare, per il 2014, la previsione negativa dell'andamento del PIL è da porre in relazione, essenzialmente, alla contrazione degli investimenti fissi lordi. Per il 2015, le previsioni, pur mantenendosi positive, scontano l'effetto del trascinamento negativo ereditato dal 2014. Le previsioni di medio termine presentano, invece, un recupero più accentuato, sebbene comunque inferiore a quanto ipotizzato ad aprile.

Per quanto concerne il dettaglio delle proiezioni sulla crescita del PIL, la Nota

stima i consumi finali nazionali in rallentamento rispetto alle previsioni di aprile. Soltanto alla fine del periodo i consumi tornerebbero su valori di crescita intorno all'1 per cento (0,6 per cento nel 2016, 0,9 per cento nel 2017 e 1,0 per cento nel 2018, comunque inferiori rispetto a quanto ipotizzato ad aprile). In tale ambito, la spesa delle famiglie residenti manifesta un andamento positivo. A partire dal 2015, infatti, si ipotizza una ripresa (+0,5 per cento nel 2015) via via più accentuata nel medio periodo fino all'1,2 per cento nel 2018. Le decisioni di spesa delle famiglie continuano ad essere frenate dalla debolezza del reddito disponibile e dall'elevata incertezza sulle prospettive del mercato del lavoro.

Nell'anno in corso si registra una netta contrazione degli investimenti fissi lordi, del -2,1 per cento, rispetto alla crescita del 2 per cento stimata ad aprile. Negli anni successivi, gli investimenti fissi lordi tornerebbero su valori positivi, +0,5 per cento nel 2015 (rispetto al 4,1 per cento previsto per il 2014 nel DEF), per poi risalire al di sopra del 2 per cento nel 2017 e al 2,3 per cento nel 2018, ben al di sotto comunque di quanto ipotizzato nel DEF. La revisione al ribasso delle previsioni è ascrivibile sia alla dinamica degli investimenti nel settore delle costruzioni, che continuano a manifestare, per il settimo anno consecutivo, valori negativi, sia alla flessione negli acquisti in macchinari e attrezzature, che riflette la debolezza del ciclo economico.

Le esportazioni sono previste crescere anche nell'anno in corso dell'1,9 per cento, sebbene più contenute rispetto a quanto previsto nel DEF, fornendo in tal modo un contributo positivo alla crescita. Una accelerazione si registrerebbe negli anni successivi, in cui la crescita delle esportazioni si attesterebbe a un livello medio del 3 per cento rispetto, tuttavia, al 4,2 per cento ipotizzato nel DEF. Anche le importazioni sono stimate in crescita nell'anno in corso, attestandosi a 1,8 per cento. Per gli anni successivi è prevista una graduale ripresa, intorno ad un valore medio del 3,3 per cento.

Per quanto concerne l'inflazione programmata, prendendo atto dello scenario attuale con un'inflazione prossima allo zero, questa viene rivista fortemente al ribasso allo 0,2 per cento per il 2014, per poi aumentare allo 0,6 per cento nel 2015.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, la Nota sottolinea come malgrado l'intensità e l'ampiezza degli interventi dedicati dal Governo al problema occupazionale, esso rimane un elemento di debolezza per l'Italia. Il mercato del lavoro ha risentito della debolezza dell'economia, con il tasso di disoccupazione ancora prossimo ai massimi storici (12,6 per cento nel secondo trimestre del 2014) e valori preoccupanti per la fascia di età inferiore ai 25 anni (oltre il 40 per cento).

La Nota di aggiornamento rivede in leggero miglioramento le stime del tasso di disoccupazione, il quale si attesterebbe nel 2014 al 12,6 per cento (un valore più basso di circa 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile), mantenendosi stabile anche nel 2015. Nel biennio successivo il tasso dovrebbe tornare a ridursi, più lentamente rispetto alle precedenti previsioni, fino all'11,8 per cento nel 2018. Gli occupati, misurati in unità standard di lavoro (ULA), sono previsti ridursi nel 2014 di -0,9 per cento, un peggioramento consistente pari a 0,7 punti rispetto alla stima di aprile. Il dato dovrebbe poi raggiungere lo zero nel 2015 prima di risalire lentamente negli anni successivi.

Il peggioramento del quadro macroeconomico rispetto al quadro previsionale contenuto nel DEF 2014 di aprile – con un Pil che oltre a diminuire in termini reali decresce anche in termini nominali – si riflette sull'evoluzione della finanza pubblica.

Soffermandosi in primo luogo sul quadro tendenziale, rileva preliminarmente che l'adozione del Sec 2010 da parte dell'Istat dal settembre 2014 ha modificato i criteri di registrazione di alcune poste del conto economico, rendendo poco significativo il confronto tra i dati a legislazione vigente della Nota di aggiornamento e quelli del DEF dello scorso aprile.

La Nota di Aggiornamento prevede per il 2014 un indebitamento netto a legislazione vigente del 3,0 per cento del PIL, pari, quindi, alla soglia definita dalle regole di bilancio europee, mentre le previsioni assunte nel DEF lo collocavano al 2,6 per cento. Il peggioramento scaturisce dalla discesa dell'avanzo primario rispetto alle stime di aprile (dal 2,6 all'1,7 per cento del PIL), solo in parte compensata dalla flessione della spesa per interessi (-0,5 per cento sul PIL, da 82,6 a 76,7 miliardi in valore assoluto). Come accennato, tale confronto è influenzato, e quindi parzialmente inficiato, dall'adozione del nuovo sistema contabile Sec 2010.

Parte del peggioramento dell'avanzo primario è invece ascrivibile alle previsioni di crescita del PIL, meno favorevoli rispetto al DEF. Nel 2015 l'indebitamento netto tendenziale dovrebbe attestarsi al 2,2 per cento del PIL, a fronte del 2 per cento stimato nel DEF, per effetto delle medesime cause incidenti sul 2014. Successivamente, l'indebitamento netto dovrebbe ridursi all'1,8 per cento del PIL nel 2016 e quindi allo 0,8 per cento nel 2018, beneficiando sempre della riduzione della spesa per interessi, in calo fino al 4,2 per cento sul PIL nel 2018. Tale scenario rifletterebbe una graduale chiusura degli *spread* rispetto ai *Bund* tedeschi, dagli attuali valori ormai stabilmente inferiori ai 200 punti base, a 150 punti base e quindi fino ai 100 punti base del triennio 2016-2018.

L'evoluzione delle entrate finali e della pressione fiscale dovrebbero registrare una sostanziale invarianza alla fine del periodo di riferimento rispetto al 2014, con un picco nel 2016. Tale evoluzione risente anche delle innovazioni contabili introdotte dal Sec 2010, mentre viene ricordato che la riduzione del cuneo fiscale per i redditi da lavoro medio-bassi (il cd. bonus di 80 euro) non incide, essendo stata contabilizzata come maggiore spesa per trasferimenti alle famiglie.

Le spese diverse dagli interessi beneficiano invece degli effetti di contenimento delle misure varate negli anni precedenti e degli ulteriori risultati attesi dalla ristrutturazione della spesa avviata con la *spending review*.

La spesa primaria è prevista ridursi dal 46,6 per cento del 2014 al 44,8 per cento del 2018, in calo quindi di quasi 2 punti percentuali sul PIL. Nel quinquennio 2014-2018 l'avanzo primario passa dall'1,7 per cento del 2014 al 3,4 (tendenziale) del 2018. Pur permanendo per tutto il periodo su valori ampiamente positivi, per tale saldo si registra tuttavia, rispetto alle previsioni di aprile, un significativo peggioramento (circa 1 punto percentuale di PIL nel 2014 e nel 2015 e 1,5 punti percentuali nel triennio successivo).

La Nota di aggiornamento prevede, invece, un consistente miglioramento del trend della spesa per interessi dal 2014 al 2018 rispetto a quello riportato dal DEF. Nel periodo in esame il rapporto sul PIL scende di circa mezzo percentuale, passando da 4,7 a 4,2 punti percentuali di Pil.

Sulla base dell'articolo 10-*bis* della legge di contabilità, la Nota presenta poi, oltre alle nuove previsioni macroeconomiche ed al nuovo quadro tendenziale di finanza pubblica, un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

L'indebitamento netto programmatico per il 2014 è rivisto al 3 per cento del PIL rispetto al 2,6 per cento fissato nel DEF. Per quanto concerne il 2015, il Governo ritiene di dover finanziare gli impegni di spesa e la riduzione della pressione fiscale che saranno contenuti nella prossima legge di stabilità soltanto in parte mediante riduzioni di spesa: in ragione di ciò l'indebitamento netto programmatico del 2015, fissato pari al 2,9 per cento del PIL, oltre ad essere superiore al livello programmatico previsto nel DEF (1,8 per cento), sarà anche superiore di 0,7 punti percentuali rispetto al valore tendenziale, pari al 2,2 per cento.

Lo spazio di bilancio in tal modo creato nel 2015 verrebbe impiegato, secondo la strategia di bilancio che il Governo definirà in dettaglio nella legge di stabilità, per la riduzione permanente della pressione fiscale delle famiglie con redditi medio-bassi e delle imprese, al fine di supportare la domanda aggregata e di migliorare la

competitività. Per il 2016, l'indebitamento netto nominale programmatico, pari all'1,8 per cento del PIL, non prefigura alcuna correzione coincidendo con quello a legislazione vigente, il quale invece verrà migliorato di 0,4 punti percentuali nel 2017 e di 0,6 punti nel 2018. Sulla base di quanto espone la Nota, il peggioramento dell'indebitamento netto programmatico del 2015 rispetto al tendenziale è interamente riconducibile alla riduzione dell'avanzo primario programmato, mentre la correzione (migliorativa) del 2017 e del 2018 è parzialmente dovuta al più favorevole andamento della spesa per interessi.

Per quanto concerne l'avanzo primario programmatico del 2014, pari a 1,7 per cento del PIL, questo coincide con il valore tendenziale, mentre nel 2015 i due valori presentano una differenza di 0,7 punti percentuali (1,6 per cento programmatico contro 2,3 per cento tendenziale) corrispondente a quella tra i valori dell'indebitamento netto che, come sopra detto, indica una manovra di orientamento espansivo di pari ammontare. La manovra programmata nel 2017 e nel 2018 torna invece ad assumere una direzione correttiva, con un andamento programmatico dell'avanzo primario superiore – rispettivamente di 0,3 e 0,5 punti percentuali – ai livelli tendenziali per il biennio in questione.

Per quanto riguarda il pareggio di bilancio strutturale fa presente che, in considerazione delle circostanze economiche che configurerebbero un evento eccezionale, e del potenziale impatto negativo sulla crescita prodotto dalla manovra correttiva necessaria al raggiungimento dell'Obiettivo di medio termine (OMT – corrispondente, per l'Italia, al pareggio di bilancio strutturale), il Governo ritiene di dover rivedere il percorso di consolidamento di bilancio rispetto a quanto previsto nel DEF di aprile. Per far ciò, il Governo intende avvalersi delle possibilità di discostarsi dal percorso di convergenza all'OMT prevista dalla normativa nazionale e da quella europea sia in presenza di eventi eccezionali che in associazione

all'attuazione di riforme strutturali che migliorino la sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo.

Pertanto, in termini strutturali, cioè al netto della componente ciclica e delle misure una tantum, l'obiettivo del pareggio di bilancio viene spostato, rispetto al DEF di aprile, dal 2016 al 2017. Nel 2014 e nel 2015 è programmato un indebitamento netto strutturale pari a 0,9 per cento del PIL (nel DEF erano programmati valori rispettivamente pari a 0,6 per cento e 0,1 per cento negli stessi anni), mentre nel 2016 l'indebitamento strutturale è fissato a 0,4 per cento del PIL, con una variazione rispetto all'anno precedente di 0,5 punti percentuali che, sottolinea la Nota, prefigura una ripresa della convergenza verso l'OMT.

Per quanto concerne la pressione fiscale a legislazione vigente, essa è prevista nella Nota di aggiornamento costante nel 2014 (43,3 per cento) rispetto al 2013, e in leggero aumento nei due anni successivi (43,4 per cento nel 2015 e 43,6 per cento nel 2016), per poi tornare al livello precedente nel 2017 (43,3 per cento) e quindi diminuire lievemente nel 2018 (43,2 per cento).

Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, questo risente in misura significativa delle modifiche apportate per effetto dell'adozione del Sec 2010. Pertanto il 2014 dovrebbe chiudersi con un rapporto debito/PIL (al lordo dei sostegni finanziari agli altri Stati membri dell'UEM e dei debiti pregressi della PA) pari al 131,6 per cento, notevolmente inferiore rispetto a quello programmato nel DEF, 134,9 per cento, in gran parte a causa delle revisioni statistiche che hanno riguardato sia la diversa classificazione delle poste che compongono il livello del debito pubblico sia di quelle che compongono il PIL. Il livello del debito, inoltre, è stato modificato anche in relazione alla diversa definizione del perimetro delle Amministrazioni pubbliche.

In assenza delle modifiche statistiche introdotte dal Sec 2010, la Nota di aggiornamento stima che si sarebbe avuto un rapporto debito/PIL nel 2014 pari a circa

il 136,6 per cento, superiore, quindi, rispetto alla stima del DEF per lo stesso anno, a causa principalmente della minore crescita economica nominale, di un maggiore fabbisogno del settore pubblico e di minori introiti da privatizzazioni rispetto a quanto precedentemente previsto. Motivazioni analoghe spiegano la diversa dinamica del debito negli anni successivi rispetto a quanto programmato nel DEF. Infatti, mentre nel DEF si prevedeva una riduzione del rapporto debito/Pil già a partire dal 2015, nella Nota di aggiornamento tale inizio di riduzione è posticipata al 2016, mentre nel 2015 si avrebbe un aumento di 1,8 punti percentuali di PIL rispetto al precedente anno, soprattutto a causa – spiega la Nota – di una minore crescita del PIL nominale rispetto al previsto, nonché di un maggiore livello del fabbisogno del settore pubblico. Dal 2016 il rapporto debito/PIL inizierebbe a scendere con una dinamica simile a quella prevista nel DEF nonostante il previsto rallentamento della crescita economica, ciò parzialmente grazie alle privatizzazioni da cui il Governo conta di ottenere un gettito pari allo 0,7 per cento annuo dal 2015. Nel 2017 e nel 2018 le buone prospettive economiche (sia in termini di crescita reale che di andamento dei prezzi), il miglioramento dei saldi di cassa della finanza pubblica e gli introiti da privatizzazioni consentirebbero di imprimere al debito una dinamica decrescente fino al livello del 124,6 per cento del 2018.

Per quanto attiene ai profili patrimoniali, la Nota segnala come ai fini della riduzione del debito pubblico – nell'ambito del Piano pluriennale di valorizzazione del patrimonio pubblico – a seguito della costituzione, nel maggio 2013, della Società di gestione del risparmio Invimit SGR (sulla base di quanto dispone l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011), nel mese di febbraio 2014 sia stato istituito il « Fondo dei fondi » denominato « i3 Core » e sia stato chiuso il primo periodo di sottoscrizione delle quote. La legge di stabilità 2014, inoltre, ha previsto un programma straordinario di cessione di im-

mobili pubblici allo scopo di conseguire introiti pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel triennio 2014-2016.

Relativamente al programma di dismissioni di partecipazioni detenute dallo Stato delineato nel DEF di aprile (cessione della quota di minoranza in Poste Italiane, ENAV e cessione dell'intera partecipazione detenuta in STH, holding di controllo della società operativa STMicroelectronics (STM)), due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati il 16 maggio 2014 prevedono per Poste Italiane la cessione mediante Offerta Pubblica di Vendita (OPV) di una quota non superiore al 40 per cento del capitale sociale e per ENAV la cessione, prioritariamente mediante OPV ed eventualmente mediante trattativa diretta, di una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale.

Relativamente alla cessione delle quote di società indirettamente controllate dallo Stato previste dal programma delineato nel DEF, la Nota segnala che nel mese di giugno si è conclusa l'operazione di quotazione di Fincantieri mediante collocamento sul mercato di azioni di nuova emissione per un controvalore complessivo di circa 357 milioni di euro, mentre è in via di perfezionamento la dismissione di circa il 35 per cento, per un controvalore di circa 2,1 miliardi, di CDP Reti da parte di CDP.

La Nota tratta anche l'applicazione della regola del debito prevista dalla governance economica europea. Ricorda che la regola del debito è stata introdotta nell'ordinamento europeo dal c.d. Six pack ed è poi stata recepita dall'ordinamento nazionale con la legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio (legge n. 243 del 2012).

Il Governo calcola che l'aggiustamento del saldo strutturale programmatico del 2015 necessario a rispettare il valore di riferimento (pari a 2,2 punti percentuali di PIL) sarebbe eccessivamente elevato sia in termini di fattibilità che di opportunità in un contesto economico come quello previsto. La Nota segnala che nel caso in cui il rapporto debito/PIL si discosti dal livello previsto dalla regola, la Commissione eu-

ropea, prima di procedere all'eventuale apertura di una procedura di infrazione, dovrà tener conto di una serie di fattori qualitativi rilevanti ai fini della valutazione complessiva. Nella Nota, il Governo osserva che diversi fattori rilevanti hanno prodotto un impatto sul livello del rapporto debito/PIL nel 2014 e nel 2015, tra i quali la severità del ciclo economico, le variazioni del debito legate alle operazioni di assistenza finanziaria agli altri paesi europei, la liquidazione dei debiti commerciali della pubblica amministrazione. Inoltre, la struttura e la dinamica del debito italiano sono relativamente più favorevoli di quelli di altri paesi (struttura per scadenze lunghe, denominazione in euro della quasi totalità del debito, frazione di detentori stranieri piccola, basse passività implicite). A ciò si aggiunga che il debito totale (pubblico più privato) in Italia è nettamente inferiore a quello di molte grandi economie europee e che le famiglie italiane presentano un'elevata ricchezza netta.

La Nota di aggiornamento al DEF, come accennato in precedenza, in aggiunta ai contenuti usuali, fornisce una breve sintesi delle azioni già avviate o da avviare in futuro in risposta alle Raccomandazioni rivolte all'Italia l'8 luglio scorso dal Consiglio ECOFIN nell'ambito della procedura del Semestre europeo, a seguito delle valutazioni della Commissione europea sul Programma nazionale di riforma 2014 e sul Programma di stabilità 2014 presentati dall'Italia.

Rammenta che tali raccomandazioni concernono, in particolare:

il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per il 2014 e di quelli attinenti al pareggio strutturale di bilancio per il 2015, garantendo nel contempo un incremento dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica;

il miglioramento dell'efficienza del sistema fiscale, con riguardo, tra l'altro, al trasferimento del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, all'attuazione entro marzo 2015 della legge delega sulla riforma, al perseverare nella lotta all'eva-

sione fiscale, anche con riguardo al contrasto all'economia sommersa ed al lavoro irregolare;

in merito alla pubblica amministrazione ed al sistema giudiziario, un aumento dell'efficienza della giustizia civile, il potenziamento delle misure anticorruzione ed una più soddisfacente gestione dei fondi dell'UE, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno;

il rafforzamento del settore bancario, anche per ridare impulso all'erogazione di prestiti all'economia reale, e un miglior funzionamento del mercato dei capitali, per promuovere l'accesso delle imprese ai finanziamenti non bancari;

la necessità di monitorare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato del lavoro, valutando la necessità di ulteriori interventi, anche con riguardo alla tutela sociale dei disoccupati ed al coordinamento ed efficienza dei servizi pubblici per l'impiego. Va anche migliorata l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;

la riduzione dei tassi di abbandono scolastico, rendendo a tal fine operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici, ed accrescere l'apprendimento basato sul lavoro, con riguardo alla formazione ed all'orientamento professionale;

la rimozione degli ostacoli e delle restrizioni che ancora persistono alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali, semplificando inoltre le procedure degli appalti pubblici;

la necessità di garantire, con riguardo alle industrie di rete, la piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti ed il potenziamento della gestione portuale.

Per ogni Raccomandazione la Nota dà conto degli interventi già posti in essere dal Governo e delle indicazioni programmatiche sulle azioni di riforma previste nei diversi settori. Il Governo presenta, quindi, un quadro di aggiornamento delle iniziative adottate per corrispondere a tali Raccomandazioni ed espone, altresì, nella Nota lo stato di attuazione delle riforme intraprese nei diversi settori.

Si sofferma di seguito solamente sulle Raccomandazioni di più stretto interesse della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la prima Raccomandazione, riferita alla sostenibilità delle finanze pubbliche, nella Nota di aggiornamento, nel prendere atto del consistente deterioramento del quadro macroeconomico e dei conseguenti riflessi negativi che ciò determina sul percorso programmatico di risanamento delle finanze pubbliche previsto nel Documento di economia e Finanza dello scorso aprile, si posticipa di un anno (dal 2016 al 2017), rispetto a quanto esposto dal DEF medesimo, il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale e, nel contempo, si prevede che il debito pubblico inizi a diminuire dal 2016, anziché dal 2015 come prima ipotizzato. Al riguardo, rinvia per maggiori dettagli a quanto già detto precedentemente nella mia illustrazione.

Quanto alle privatizzazioni, si prevede che le stesse dovranno produrre proventi pari a 0,7 punti percentuali di Pil per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, mentre per l'anno 2014 in corso tale stima è circoscritta ad un importo pari a poco meno dello 0,3 per cento (il quadro programmatico cifra in proposito una quota di 0,28 punti percentuali). Rammenta, peraltro, che nel quadro programmatico esposto nel DEF di aprile anche per il 2014 erano stimati proventi pari allo 0,7 per cento del Pil.

Con riferimento al pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, strumento volto anche a dare impulso al rilancio dell'economia del Paese, viene precisato che nel biennio 2013 sono stati stanziati complessivamente 56,8 miliardi, 38,4 dei quali sono stati finora (il

riferimento è alla data del 23 settembre, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze) materialmente messi a disposizione delle amministrazioni richiedenti e, di questi, effettivamente pagati 31,3 miliardi.

Quanto infine all'Ufficio parlamentare di bilancio, la cui operatività è espressamente prevista nella Raccomandazione in commento, la Nota ne conferma l'intervenuto avvio dello svolgimento dei propri compiti nel mese di settembre 2014, nel corso del quale ha esaminato e validato le previsioni del quadro macroeconomico tendenziale esposto nella Nota stessa. Su tale validazione si è espresso anche il Presidente dell'Ufficio parlamentare nel corso di una audizione tenutasi presso le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato il 24 settembre scorso, che in proposito ha anche segnalato come nel corso del corrente mese – e comunque entro il termine del 15 ottobre previsto per la trasmissione del Documento Programmatico di Bilancio da parte del Governo alle autorità europee – l'Ufficio procederà alla validazione anche del quadro macroeconomico programmatico, sulla base di quanto verrà ad esso comunicato dal Ministero dell'economia in ordine ai contenuti in cui si articolerà la manovra di finanza pubblica 2015.

Per quanto riguarda la seconda Raccomandazione, concernente il sistema fiscale, la Nota di aggiornamento al DEF anzitutto rammenta le misure volte ad incrementare il reddito disponibile dei cittadini, anticipandone la loro ulteriore implementazione. Alla riduzione delle tasse sui fattori produttivi concorre in particolare la diminuzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP (articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014) per tutti i settori produttivi, dal periodo d'imposta 2014. Si prevede una ulteriore riduzione con la legge di stabilità 2015. Infine, si ricordano le modifiche – operate dal decreto-legge n. 66 del 2014 – alla tassazione immobiliare in agricoltura,

con la ridefinizione delle aree i cui terreni agricoli sono da considerarsi esenti ai fini dell'imposta Municipale Unica (IMU).

Per quanto riguarda poi l'invito, contenuto nella stessa Raccomandazione, a perseverare nella lotta all'evasione fiscale e adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare, la Nota di Aggiornamento rammenta che l'Italia è tra i promotori dell'iniziativa « *early adopters* » in materia di trasparenza e scambio automatico d'informazioni a fini fiscali, che prevede l'implementazione del nuovo standard globale approvato a luglio 2014 dal Consiglio OCSE. Per quanto riguarda l'attività del Governo in rapporto all'evasione fiscale interna e gli inviti alla *tax compliance*, nella Nota di Aggiornamento si fa riferimento ad un « piano per la *tax compliance* » previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014, basato su una maggiore collaborazione con le amministrazioni finanziarie nazionali e internazionali e sulla revisione di alcuni degli attuali strumenti di *compliance*.

Relativamente al settore bancario e del mercato dei capitali, cui fa riferimento la quarta Raccomandazione, il Governo dà conto delle misure adottate direttamente dagli istituti di credito: le iniziative intraprese sul piano interno hanno arginato il deterioramento della profittabilità tramite misure di contenimento dei costi (che ha abbassato il rapporto tra costi e ricavi dal 66,7 al 62,1 per cento); le banche italiane hanno inoltre aumentato le richieste di collaterali ed hanno operato interventi di ricapitalizzazione, per un ammontare complessivo superiore a 10 miliardi. La Nota di aggiornamento menziona altresì gli interventi della BCE e le conseguenti misure adottate dalla Banca d'Italia. Per quanto riguarda invece l'invito della Commissione europea ad adottare misure volte a promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari, tra le misure regolamentari adottate dal Governo segnala l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 (DM 5 giugno 2014), che

consente di fatto l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia anche a favore delle società di gestione del risparmio che sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese (« mini bond »).

Conclusivamente, ritiene che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 presentata dal Governo sia coerente con l'attuale congiuntura economica particolarmente sfavorevole, non solo per il nostro Paese, ma anche per l'Eurozona nel suo complesso, caratterizzata dal rischio concreto di un periodo di stagnazione e deflazione.

Osserva come, se da un lato, sul fronte monetario la Banca centrale europea è di recente intervenuta con la predisposizione di un incisivo programma di misure, concernenti, tra l'altro, il mantenimento di un livello assai basso dei tassi di interesse e l'avvio di un vasto piano di finanziamenti a lungo termine agli istituti bancari, dall'altro, i Paesi dell'Eurozona debbono tempestivamente adottare ogni utile misura finalizzata a superare l'attuale condizione economico-finanziaria.

In tale contesto, ritiene indispensabile che le istituzioni comuni assumano a livello europeo un ruolo sempre più attivo, in particolare sul piano del coordinamento tra le politiche di bilancio nazionali.

Nel caso specifico dell'Italia, particolarmente penalizzata da dati molto negativi fatti registrare nel corso degli ultimi anni dal prodotto interno lordo e dal tasso di disoccupazione, osserva come l'adozione per il 2015 di una manovra di finanza pubblica di tipo restrittivo, come prefigurato lo scorso aprile dal Documento di economia e finanza 2014, non appaia allo stato una strada più percorribile. Rileva, piuttosto, come per riavviare un processo di crescita economica occorra perseguire con determinazione un *mix* innovativo di politiche di bilancio e di politiche strutturali in settori rilevanti quali la ricerca e l'innovazione, l'amministrazione della giustizia, l'efficienza delle strutture amministrative.

Auspica, infine, che la discussione sui contenuti della Nota di aggiornamento del

Documento di economia e finanza 2014, come sin qui illustrati, nonché sulla Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, possa costituire l'occasione per un confronto ampio tra le forze politiche in Parlamento sui temi delle politiche di bilancio, anche in vista della definizione del disegno di legge di stabilità per il 2015.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di intervenire in altra seduta.

Tommaso CURRÒ (M5S) condivide quanto affermato dal relatore con riferimento all'opportunità, in questo particolare contesto macroeconomico, di rivedere il percorso di consolidamento di bilancio in funzione anticiclica, con una particolare attenzione quindi agli obiettivi della crescita e dell'occupazione. Tuttavia, rileva che spesso gli organi di stampa e le dichiarazioni degli esponenti politici diano eccessiva enfasi alla capacità delle misure di politica monetaria adottate dalla BCE, di contrastare la crisi e invertire la situazione di stagnazione o scarsa crescita dei paesi dell'Unione europea e, in particolare, dell'area euro. In realtà ritiene che una politica monetaria espansiva non sia sufficiente, data la complessità del quadro macroeconomico, a innescare un percorso di crescita, ma necessiti invece del supporto determinante, non solo della politica di bilancio in senso stretto, ma anche della politica fiscale. Al riguardo osserva che il tema dell'effetto depressivo di politiche fiscali e di bilancio incentrate sull'austerità, sebbene talvolta enunciato, non sia stato quasi mai adeguatamente affrontato ed approfondito, con particolare riguardo alla possibilità che politiche monetarie espansive siano di fatto neutralizzate da manovre fiscali e di bilancio troppo restrittive.

Con riferimento alle misure recentemente adottate dalla Banca centrale europea osserva che le Tltro (*Targeted long term refinancing operation*) potranno avere un effetto positivo per l'economia reale solamente a determinate condizioni, purché le risorse messe a disposizione ven-

gano effettivamente convogliate verso le famiglie e soprattutto le imprese. Al contrario i circa mille miliardi di euro immessi complessivamente nel sistema dalle Tltro, non *targeted*, del 2011 e 2012, solamente in piccolissima parte avevano finanziato il sistema produttivo, mentre per la quasi totalità erano stati destinati dalle banche all'acquisto di titoli pubblici, producendo quindi l'unico effetto positivo di abbassare i tassi di interesse sugli stessi titoli. Ritiene quindi che, pur essendo le nuove operazioni di rifinanziamento anche *targeted*, mirate, e quindi volte, nelle intenzioni della BCE, ad aumentare i prestiti alle aziende, non è detto che tale risultato sia raggiunto appieno, essendo necessario creare adeguati presupposti sul piano anche delle politiche fiscali, altrimenti tali risorse rischierebbero di rimanere quasi inutilizzate o utilizzate, a seguito di manovre elusive, per altre finalità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, è previsto lo svolgimento, congiuntamente alla Commissione bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014, delle audizioni di rappresentanti della Banca d'Italia, di rappresentanti dell'ISTAT, di rappresentanti della Corte dei conti e del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio. La conclusione dell'esame della Nota medesima avrà poi luogo nella successiva giornata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Atto n. 110.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che lo schema di decreto del Ministro della giustizia in esame, recante modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, in attuazione dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, si compone di 17 articoli ed è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare, evidenzia che l'articolo 1 circoscrive l'ambito di applicazione dell'intervento regolatorio, mentre l'articolo 2 specifica le definizioni cardine del provvedimento. Segnala inoltre che i successivi articoli da 3 a 15, ricompresi nel capo II relativo alle modalità di svolgimento del procedimento elettorale, disciplinano in dettaglio rispettivamente: la determinazione, da parte del presidente del consiglio uscente, del numero dei consiglieri dell'ordine da eleggere, del numero dei posti da garantire al genere meno rappresentato, nonché la fissazione delle date di svolgimento delle elezioni; la fissazione, da parte del medesimo presidente, della data per l'inizio delle operazioni di voto, di cui viene data adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ordine; le modalità di svolgimento della propaganda elettorale; la presentazione delle candidature; la formazione delle liste; la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione elettorale; le caratteristiche delle schede elettorali e le modalità di espressione del voto; i seggi

elettorali; le operazioni di voto; le modalità di espressione del voto anche attraverso sistema telematico; le operazioni di scrutinio delle schede; il procedimento di proclamazione degli eletti; le norme relative alla sostituzione degli eletti. Rileva che l'articolo 16 reca, invece, una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, infine, che l'articolo 17 stabilisce che il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che la relazione tecnica allegata asserisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, in quanto riferite a materia che investe interessi meramente privati, nonché l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria prevista dal citato articolo 16. Alla luce di tali elementi, poiché il testo all'esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di valutare favorevolmente lo schema di decreto ministeriale in titolo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuna altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.

Atto n. 111.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Ricorda che lo schema reca inoltre norme per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché sulla relativa licenza d'esercizio, e che il testo è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, con riferimento ad alcune delle modifiche introdotte al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 (articoli 13 e 17-*bis*), ritiene che andrebbe confermato che la nuova disciplina non sia suscettibile di determinare una riduzione degli introiti delle tariffe applicate per l'accreditamento dei soggetti certificatori e verificatori degli impianti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel premettere che sul provvedimento in esame sono in corso di istruttoria approfondimenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Ragioneria generale dello Stato, si riserva di fornire in altra seduta le rassicurazioni richieste dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00481 Cariello: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Francesco CARIELLO (M5S) fa presente che l'atto di indirizzo in esame riguarda il tema dell'utilizzo delle somme dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, rilevando come, nel corso degli ultimi anni, tali risorse siano state impiegate in larga misura per finanziare provvedimenti estranei agli interventi previsti dalla legislazione vigente tra quelli ammessi alla ripartizione della suddetta quota dell'otto per mille.

Nel ricordare come, nell'anno 2013, tale ripartizione ha riguardato la modesta cifra di 404.771 euro, nonostante le scelte effettuate dai contribuenti nelle relative dichiarazioni dei redditi ammontassero a circa 170 milioni di euro, ribadisce come il suddetto stanziamento sia stato progressivamente ridotto al fine di assicurare copertura finanziaria a provvedimenti legislativi succedutesi nel corso dell'esercizio finanziario, estranei alle finalità specificamente previste dalla disciplina vigente in tema di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Ritiene pertanto necessario che il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, predisponga adeguate misure volte a stanziare le risorse necessarie per il ripristino integrale delle somme relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, auspicando che in futuro tali risorse non vengano più utilizzate per esigenze di copertura finanziarie estranee alle finalità previste dalla legge. Rileva, inoltre, come tali interventi da parte del Governo siano ancora più necessari in considerazione del fatto che,

di recente, attraverso la modifica apportata al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, in attuazione di quanto previsto dal comma 206 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, tra le finalità a cui destinare la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è stata aggiunta quella relativa alla messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, che, a suo avviso, rappresenta una questione di grande interesse per i cittadini, a cui lo Stato deve garantire piena attuazione. Infine, segnala che, sulla base di dati in possesso della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2014, lo stanziamento iniziale della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, pari a 40,7 milioni di euro, risulta già decurtato di una somma pari a 7,5 milioni di euro. Chiede quindi che il rappresentante del Governo possa fornire chiarimenti sulla esattezza degli importi da ultimo richiamati.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che, con la risoluzione in titolo, l'onorevole Cariello ed altri impegnano il Governo a non prevedere l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille IRPEF, per la quota di pertinenza dello Stato, per le coperture di spesa e di stanziare, in sede di sessione di bilancio per l'esame del disegno di legge di stabilità 2015, le risorse necessarie al ripristino integrale delle somme in precedenza impiegate, utilizzando a compensazione una quota delle risorse provenienti dalla *spending review*.

Al riguardo, fa presente che l'utilizzo nel corso degli anni delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo n. 2780, « Fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato disposto sulla base di decreti-legge convertiti in legge oppure della legge di stabilità e, in entrambi i casi, la copertura mediante la riduzione dell'au-

torizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF, è stata indicata da emendamenti governativi o parlamentari per far fronte a situazioni considerate contingenti e indifferibili.

Con specifico riferimento all'impegno richiesto, rileva che non si può che rinviare ogni valutazione alla prossima sessione di bilancio. Per quanto concerne, poi, gli ulteriori elementi informativi riguardanti le finalità previste dalla normativa e i criteri di riparto, rinvia al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale struttura competente alla ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille devoluta allo Stato, tra i diversi interventi previsti dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985.

Maino MARCHI (PD) segnala come il tema dell'utilizzo delle somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale sia di particolare attualità, atteso che, nel corso degli anni passati, tali risorse sono state impiegate a copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti a perseguire finalità del tutto estranee a quelle specificamente previste dalla disciplina vigente in tema di ripartizione della quota dell'otto per mille. Nel sottolineare come tale uso improprio delle somme dell'otto per mille sia stato diverse volte messo in luce nel corso dei dibattiti svoltisi sul tema in Commissione, ricorda che è stata di recente presentata una proposta di legge, a prima firma del presidente Boccia, che affronta la questione, fissando, con una modifica alla legge di contabilità, il principio in base al quale le risorse destinate alla ripartizione della quota dell'otto per mille non possono essere destinate al perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente. Ritiene, comunque, che la questione relativa all'impiego delle risorse relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale possa essere a breve affrontata in sede di esame del disegno di legge di stabilità.

Rileva poi che, come ricordato dall'onorevole Cariello, in attuazione di quanto previsto dal comma 206 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, la messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica è stata inserita tra gli interventi che possono concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale. Sottolinea, tuttavia, come, a suo avviso, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici non possa farsi fronte solo con le somme destinate alla quota dell'otto per mille, ma siano necessarie più cospicue risorse. In particolare, ritiene che, al fine di migliorare la condizione strutturale in cui si trova la gran parte degli edifici scolastici, da una parte, sia necessario intervenire in materia di patto di stabilità interno, in modo da permettere agli enti locali di procedere alla ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dall'altra, occorra prevedere appositi trasferimenti statali.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel concordare sulla rilevanza del tema dell'utilizzo delle risorse relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, auspica che la questione possa essere affrontata risolutivamente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00302 Currò: Sulle iniziative del Governo per modificare la disciplina di destinazione dei proventi delle dismissioni di partecipazioni pubbliche in società per azioni.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 25 settembre 2014.

Tommaso CURRÒ (M5S) illustra un apposito modello macroeconomico relativo al tema in questione, ricordando che l'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, disciplina il funzionamento del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al quale sono destinati i proventi delle dismissioni di partecipazioni.

Rileva quindi che, atteso che l'obiettivo ultimo dovrebbe essere in teoria quello di ridurre il rapporto debito/PIL (ai fini del *Fiscal compact*) e non già il debito in sé, il vincolo di intervenire esclusivamente attraverso il debito non aiuterebbe la crescita economica, in quanto non contempla la possibilità di spesa pubblica qualificata che aumenti il denominatore dello stesso rapporto, cioè il PIL.

A tal proposito, rileva che nel periodo 1994-2005 sono state versate sul fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risorse per 110 miliardi di euro, a fronte di un corrispondente aumento del debito pari a 330 miliardi di euro.

Fa presente quindi che, con un semplice modello che tiene in considerazione alcune variabili e relazioni macroeconomiche, è possibile mostrare in linea teorica che, destinando le stesse risorse ad una riqualificazione degli investimenti e ad opere strutturali strategiche, anziché all'abbattimento del debito pubblico, si determinerebbe una maggiore riduzione del rapporto debito/PIL, grazie agli effetti dei moltiplicatori economici. In particolare, nell'ipotesi del debito pari a 2.168 miliardi di euro e del PIL pari a 1.500 miliardi di euro, quindi con un rapporto debito/PIL del 144,53 per cento, e di dismissioni per 12 miliardi, agendo con i proventi delle dismissioni sulla riduzione del debito si otterrebbe un rapporto debito/PIL del 143,73 per cento, ossia una riduzione di tale rapporto dello 0,80 per cento; invece, destinando i proventi delle dismissioni a spesa pubblica qualificata, si avrebbe un rapporto debito/PIL del 142,74 per cento, con una riduzione dello stesso rapporto dell'1,79 per cento.

Ritiene quindi che il modello così illustrato abbia una valenza meramente

esemplificativa, ma potrebbe essere utile ad avviare una discussione sul tema in oggetto, che potrà essere approfondita nelle prossime sedute.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare come la questione relativa al tema delle destinazioni dei proventi delle dismissioni di partecipazioni pubbliche in società per azioni sia di particolare rilevanza, ricorda come la stessa sia oggetto anche di una mozione presentata da diversi deputati del gruppo del Partito Democratico. Ritiene necessario, pertanto, avviare un confronto con il Governo sul tema in esame, anche in vista della presentazione della risoluzione con cui si provvederà all'approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2014, nonché dell'imminente esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01410 Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.

ALLEGATO 1

5-01408 Fragomeli e altri: Sulla disciplina fiscale da applicare ai mutui contratti in relazione a beni degli enti locali trasferiti o assegnati a società partecipate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, premesso che, in base all'articolo 115, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società partecipate sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali, e che la cessione di tali beni, secondo gli interroganti, non può che avvenire se non con l'accollo dei mutui che fanno parte degli impianti ceduti, chiedono di sapere se il Ministro dell'Economia e delle finanze non ritenga opportuno chiarire che le somme ricevute dai Comuni a titolo di rimborso dell'ammontare delle rate di mutuo sostenute dal medesimo ente debbano costituire mero trasferimento di denaro, irrilevante ai fini IVA, come, peraltro, risulterebbe dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – del 4 luglio 2005 all'interpello del Comune di Livinallongo del Col di Lana, in provincia di Belluno.

Al riguardo, sentiti gli Uffici di Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione.

L'articolo 153, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che le immobilizzazioni, le attività e le

passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto di eventuali contributi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi e che di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa.

In altri termini, dall'analisi delle disposizioni di legge emerge che il soggetto gestore è obbligato, fra l'altro, a subentrare agli enti locali nel pagamento delle cosiddette « passività pregresse ».

Ciò posto, in base agli elementi desumibili dall'interrogazione in esame, al caso di specie sembrano potersi applicare i chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 104/E datata 11 ottobre 2010.

In base a detta Risoluzione, per stabilire il corretto trattamento IVA delle somme incassate dai Comuni occorre verificare la sussistenza dei presupposti necessari per collocare la fattispecie nel campo di applicazione dell'IVA.

Con riferimento al requisito oggettivo, l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, definisce, tra l'altro, come prestazioni di servizi, quelle prestazioni derivanti « in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte ».

Nella fattispecie in esame, quindi, la circostanza che il Comune conceda in uso al gestore per tutta la durata dell'affidamento i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del servizio (seppure in virtù di un obbligo di legge) configura ai fini fiscali una prestazione di

servizi ai sensi del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Inoltre, in merito al profilo soggettivo, si osserva che l'attività posta in essere dal Comune, che consiste nel mettere a disposizione del gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio, consentendone il relativo sfruttamento economico per il periodo della convenzione di affidamento del servizio stesso, si configura quale esercizio di un'attività economicamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale.

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'assunzione, da parte del gestore del servizio idrico, dell'onere di rimborsare all'ente locale concedente le rate di mutuo acceso da quest'ultimo, sembra costituire componente del corrispettivo della prestazione resa dall'ente locale (obbligo di permettere lo sfruttamento del servizio).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, « la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni con-

trattuali, compresi (...) i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente (...) ».

Tale previsione risulta conforme alla normativa comunitaria in materia di base imponibile IVA, secondo cui « per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (...) la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo (...) » (articolo 73 della Direttiva CE del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112).

La conclusione sopra esposta resta valida anche nel caso in cui, in base alle pattuizioni contrattuali, la quota relativa al rimborso delle rate di mutuo sia eventualmente distinta dal canone da versare all'ente locale concedente.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che le somme incassate dai Comuni della Provincia di Lecco a titolo di rimborso dell'ammontare delle rate di mutuo di cui trattasi assumano la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, debbano essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ha ritenuto di dover impugnare la sentenza della Commissione Tributaria di Pesaro – citata nell'interrogazione in oggetto – sfavorevole all'Amministrazione Finanziaria. Il relativo giudizio è attualmente pendente presso la competente Commissione tributaria regionale.

ALLEGATO 2

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO



Roma, 8 OTT. 2014

Prot. n. 78372
Entrata prot. n. 77738
Allegati:
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede
e p.c.
All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 275 e abb. – Disposizioni in materia di conflitti d'interesse. Proposta di testo unificato.

È stato esaminato il testo relativo al provvedimento indicato in oggetto, che risulta sprovvisto delle relazioni tecnica ed illustrativa.

Ciò premesso, nel merito, si rileva che il provvedimento prevede, all'articolo 9, l'istituzione di una *Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi* che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, composta da un organo collegiale costituito da cinque componenti nominati dal Presidente della Repubblica per cinque anni con incarico non rinnovabile. La disposizione precisa che i componenti della Commissione esercitano le loro funzioni a titolo gratuito.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.

Non appare chiara la configurazione giuridica della istituenda Commissione, ma si evidenzia che, qualora si intendesse istituire una nuova Autorità indipendente, l'iniziativa si porrebbe in controtendenza con l'intento di razionalizzazione e di riduzione di Autorità indipendenti già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ribadito da ultimo con l'articolo 22 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 e potrebbe arrecare nuovi oneri da quantificare e da coprire.

Si sottolinea in ogni caso che, ancorché sia precisato l'esercizio gratuito delle funzioni dei componenti, dalla istituzione di un nuovo organismo possono discendere comunque effetti

onerosi che postulano la necessità della redazione di una apposita relazione tecnica che quantifichi nel dettaglio le singole previsioni di spesa e indichi le modalità di copertura.

Il provvedimento in esame, infatti, attribuisce alla Commissione una serie di compiti in relazione ai quali è necessario acquisire gli elementi che consentano di valutarne la portata finanziaria. In particolare, si fa riferimento all'insieme delle attività che la Commissione deve svolgere ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.

Né, al proposito, sono sufficienti a scongiurare possibili effetti onerosi le previsioni degli articoli 9 e 14 che stabiliscono, rispettivamente, che la Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture e degli uffici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. Si tratta, infatti, di attività aggiuntive rispetto a quelle già espletate dai predetti organismi, per le quali è necessario fornire idonea dimostrazione che le stesse possano essere realizzate con le risorse già esistenti.


Si segnala, infine, che l'articolo 13 prevede un regime fiscale specifico da applicarsi alle operazioni effettuate in attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento. Circa il possibile impatto sulle entrate pubbliche che ne può derivare, si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.

In conclusione, si ribadisce la necessità della predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/2009 che tenga conto delle osservazioni esposte in precedenza.

Si rappresenta, inoltre, l'opportunità di specificare nell'articolo 9, in aggiunta alla previsione della gratuità delle funzioni svolte dai componenti della Commissione, che ad essi, in ogni caso, non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese di qualunque natura e di inserire, infine, un articolo relativo alle disposizioni finanziarie.



Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

1659 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO X

Roma, **27 OTT. 2014**

Prot. n. 77420/2014

Rif. prot. entrata n. 0076561/2014



All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio del Coordinamento legislativo

e, p.c.:

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 2629 "Conversione in legge del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive". Verifica quantificazioni.

Con riferimento alle osservazioni e richieste di chiarimenti contenute nel dossier del Servizio Bilancio della Camera sul provvedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue:

Articolo 1. Interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina

Commi 1-9 - In relazione alla richiesta di dati ed elementi di quantificazione circa la disponibilità delle risorse finalizzate alla realizzazione delle opere relative all'asse ferroviario Napoli-Bari, nel confermare che l'opera non è, allo stato, interamente finanziata, si forniscono, di seguito, i dati finanziari relativi alle singole tratte (costo, disponibilità e fabbisogno residuo) quali risultano dal Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti sottoscritto tra RFI e il Ministero delle infrastrutture dei trasporti e approvato ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame:

Handwritten signature

ASSE FERROVIARIO NAPOLI-BARI – Costi e coperture*(importi in mln di euro)*

	costo	disponibilità	fabbisogno
Variante tratta Napoli-Cancello	813	813	-
Raddoppio e velocizzazione tratta Cancello - Frasso Telesino	730	730	-
Raddoppio e velocizzazione tratta Frasso Telesino – Vitulano (Benevento)	995	21	974
Raddoppio tratta Apice-Orsara	2.686	768	1.918
Raddoppio tratta Orsara-Bovino-Cervaro e completamento raddoppio Vitulano-Apice	583	291	292
Totale	5.807	2.623	3.184

Giova sottolineare che al fine di ridurre costi e tempi di realizzazione dell'opera, al comma 2 è previsto che il Commissario rielabori i progetti anche già approvati, con espresso riferimento alla tratta Apice-Orsara (da realizzare per lotti costruttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della legge n. 147/2013 così come la tratta Frasso Telesino-Vitulano), che risulta particolarmente onerosa e solo parzialmente finanziata. Resta fermo che, come indicato al comma 7, gli interventi saranno attuati nel limite delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito del Contratto di programma RFI.

Per quanto riguarda l'avvalimento, da parte del Commissario, delle strutture tecniche di RFI (comma 2) e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (comma 6), si conferma che esso non comporta oneri, neanche indiretti, per la finanza pubblica e non incide sull'efficienza operativa delle medesime Società.

Comma 10 – *Nel confermare che sul capitolo 7122, piano gestionale 5, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stati stanziati per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ferroviaria 500 milioni di euro per l'anno 2014 ai sensi del comma 73 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, si precisa che l'importo di 220 milioni che il comma in esame destina ad interventi della stessa tipologia previsti nel Contratto di programma 2012-2014 – parte servizi è a valere sulle risorse recate dalla Tabella E della stessa legge di stabilità 2014 - pari a complessivi 800 milioni di cui 100 milioni per il 2014, 300 milioni per il 2015 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 – iscritte sul citato capitolo 7122 piano gestionale 2. Per tale finalità potrà essere utilizzata, quanto a 100 milioni, l'annualità 2014 e, quanto a 120 milioni, l'annualità 2015. Si fa presente che l'importo di che trattasi non è stato finalizzato nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti e pertanto risulta disponibile per gli scopi della norma.*

Articolo 2. Infrastrutture strategiche affidate in concessione

La Commissione chiede di acquisire una valutazione del Governo riguardo a possibili rischi di contenzioso – con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica – derivanti dalle concessioni nelle ipotesi previste dalla disposizione.

Al riguardo, nel rinviare al Ministero delle infrastrutture per gli aspetti di propria competenza, si ritiene che dalla norma non possano discendere eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica derivanti da contenziosi, in quanto la disposizione - volta a tutelare il concedente pubblico nel caso di mancata "bancabilità" dei progetti - si applica alle procedure per le quali non è stato già pubblicato il bando e non interviene, quindi, su diritti già acquisiti.

Articolo 3. Sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili

In primo luogo, si chiede al Governo di chiarire come si intenda far fronte alla copertura delle spese oggetto di definanziamento negli anni in cui le stesse si renderanno necessarie.

La finalità della norma è quella di permettere l'utilizzo delle risorse per interventi cantierabili; ciò posto, alla copertura delle opere attualmente definanziate si provvederà nell'ambito e nei limiti della ordinaria programmazione finanziaria in relazione allo stato di avanzamento dei progetti. In ogni caso si rinvia al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento agli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica, la Commissione chiede chiarimenti in merito al diverso impatto dell'incremento del Fondo sblocca cantieri sui tre saldi. In particolare, si chiedono chiarimenti sul valore scontato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, con effetti maggiori (rispetto a quelli sul saldo netto da finanziare) negli anni 2014 e 2016 e inferiori negli anni 2015 e 2017.

Al riguardo, si rappresenta che il trend di spesa ipotizzato è crescente negli anni e tiene conto delle somme provenienti dagli esercizi precedenti. Anche per l'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, l'utilizzo delle risorse corrispondente ai residui 2013 derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13 del d.l. n. 145/2013 e confluiti nel fondo.

Con riferimento agli effetti delle singole disposizioni, la Commissione chiede:

- in merito al **comma 8** di chiarire se l'attuale utilizzo degli stanziamenti possa alterare i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente;
al riguardo si rappresenta che l'utilizzo degli stanziamenti non altera i profili di cassa già previsti a legislazione vigente;
- con riferimento al **comma 9** in merito alla possibilità per gli enti di confermare o rimodulare, entro il 31 ottobre 2014, le assegnazioni finanziarie inizialmente previste a valere sul Fondo sviluppo e

coesione, di chiarire entro quali termini e con quali limiti sia consentita tale rimodulazione in modo da non modificare le previsioni di spesa a legislazione vigente;

al riguardo si osserva che le rimodulazioni in parola saranno assentite solo nel limite delle risorse disponibili relative alla programmazione 2014-2020, in modo da non alterare gli equilibri di finanza pubblica;

- di confermare che la quota di 100 milioni di euro (comma 3) a valere sulle complessive risorse stanziata dal comma 1, da destinare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sia ricompresa - nella tabella contenuta nella relazione tecnica - nella quota di 500 milioni da destinare alle suddette finalità e alle proposte pervenute dalle amministrazioni alla Presidenza del consiglio; *si conferma che tale risorse sono ricomprese nella quota di 500 milioni indicata nella tabella contenuta nella relazione tecnica.*

Comma 4. In merito ai profili di copertura finanziaria, si chiedono chiarimenti in relazione alla copertura finanziaria prevista dal comma 4, lettera a), che fa riferimento all'esercizio finanziario 2013 oramai concluso e agli effetti previsti sui saldi di finanza pubblica dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.

In merito si osserva che, nel prospetto degli effetti finanziari, in termini di SNF, è evidenziata la quota di competenza dell'anno 2014 delle disponibilità del fondo revocato, mentre in termini di fabbisogno e indebitamento è rappresentato il presumibile trend di spesa e che quindi comprende l'utilizzo delle risorse anche in conto residui.

Con riferimento alla copertura prevista dal comma 4, lettera c), si chiede di confermare l'effettiva utilizzabilità di tali somme, in considerazione dell'effettivo stato di attuazione dell'Accordo.

Al riguardo si rinvia al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento al comma 12, nulla osta alla proposta della Commissione di esplicitare che l'esercizio finanziario in cui è previsto che le risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad uno o più capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia è il 2014.

Articolo 4, comma 7. Esclusione per il 2014 di pagamenti in conto capitale dai vincoli del P.S.

Il Servizio Bilancio chiede di precisare il significato delle affermazioni segnalate nella relazione illustrativa, chiarendo, in particolare, se le norme intendano garantire che i comuni e le province effettuino nel corso del 2014 pagamenti in conto capitale in misura superiore all'esclusione disposta dalla legge di stabilità per il 2014, fermo restando che le spese che beneficiano dell'esclusione medesima non possono eccedere limiti indicati dalla stessa legge di stabilità (complessivamente 1 mld per il 2014). Infatti tale obbligo, che sembra

evincersi dalla relazione, non emerge dal tenore letterale delle norme né dalla RT. Pur rilevando che l'effetto prospettato dalla relazione illustrativa è neutrale ai fini dei saldi, chiede di acquisire chiarimenti in proposito e, qualora dovesse essere confermata la predetta interpretazione, una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità per i comuni di raggiungere il livello di pagamenti richiesti.

In merito ai chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio, si rappresenta che gli ulteriori pagamenti in conto capitale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di esclusione, effettuati nell'intero anno 2014, sono sostenuti utilizzando i maggiori spazi finanziari che si liberano in conseguenza della esclusione medesima. Tali pagamenti non costituiscono un'ulteriore esclusione dal saldo finanziario, ma sono richiesti agli enti locali solo al fine di verificare la corretta applicazione della norma.

Pertanto, come richiesto, si precisa che la finalità sottesa all'attribuzione degli spazi finanziari è senz'altro quella di stimolare gli investimenti. In tale ottica, onde assicurare che gli spazi finanziari di spesa che si liberano non siano destinati a maggiori spese di parte corrente, si richiede agli enti locali di incrementare i pagamenti in conto capitale in misura pari ai pagamenti esclusi dal patto di stabilità interno.

Articolo 4, comma 8, alinea. Prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Abruzzo.

Vengono richiesti i dati e gli elementi posti alla base della stima degli effetti attesi sui saldi di indebitamento e fabbisogno, sia per quanto attiene alla modulazione temporale sia agli importi iscritti per ciascun anno.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento del Tesoro.

Con riferimento al rifinanziamento in termini di sola competenza – previsto dal comma 8, lettera a) – dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del d.l. n. 43 del 2013, la cui copertura è a valere sulle risorse di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del d.l. n. 95 del 2012, si chiede di chiarire a quanto ammontino tali risorse, posto che la predetta copertura è già stata utilizzata, nella misura di 100 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del d.l. n. 74 del 2014 e, nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 11 del d.l. n. 109 del 2014.

Al riguardo, fermi i precedenti utilizzi, per gli ulteriori 29 milioni utilizzati da questo provvedimento il Dipartimento del Tesoro, cui si rinvia per eventuali approfondimenti, ha confermato la necessaria disponibilità.

Con riferimento all'utilizzo previsto dal comma 8, lettera b), nella misura di 221 milioni di euro nell'anno 2014, delle somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato e non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, si chiede al Governo di fornire indicazioni in merito all'ammontare di tali somme, anche in considerazione del fatto che la medesima modalità di copertura è stata utilizzata da ultimo dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del d.l. n.

92 del 2014. Inoltre, viene richiesto un chiarimento da parte del Governo su analoga modalità di copertura prevista anche dagli articoli 32, comma 2 e 40, comma 2, lettera g) ma con una diversa formulazione.

Al riguardo, si rappresenta che sussistono le necessarie disponibilità in quanto risultano versati all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnati alla data del 26 settembre 2014 circa 304,1 milioni di euro.

In relazione all'utilizzo previsto dal comma 8 lettera c) del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, si chiede conferma sulle risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Analoghi chiarimenti vengono richiesti con riferimento all'utilizzo previsto, ai sensi del comma 8, lettera d), degli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 9-bis, della legge n. 183 del 2011, risultanti dal monitoraggio del patto di stabilità del primo semestre. *Si conferma che non saranno pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente*

Articolo 4, comma 9. Clausola di compensazione finanziaria

Si chiede l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare la formulazione della clausola, includendo tra le disposizioni richiamate non solo il comma 5, ma anche il comma 6, conformemente a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

In proposito si fa presente che il comma 9, che reca la compensazione finanziaria degli effetti, non contiene il riferimento al comma 6 in quanto l'importo del comma 6 costituisce solo una finalizzazione, facendo parte dell'importo complessivo di cui al comma 5.

Articolo 5. Infrastrutture strategiche affidate in concessione.

Si chiedono dati ed elementi volti a chiarire la sostenibilità per i soggetti concessionari di ulteriori investimenti infrastrutturali in assenza di contributi da parte dello Stato e mantenendo un regime tariffario più favorevole per l'utenza, come previsto dal comma 2.

In proposito, si chiarisce che finalità della norma è di procedere a modifiche dei rapporti concessori in essere dei concessionari autostradali per la realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali anche attraverso aggregazioni di tratte interconnesse. In tal modo si favorirebbe la formazione di economie di scala e la fornitura di servizi più efficienti per l'utenza. La sostenibilità degli investimenti trova dimostrazione nello stesso piano finanziario e la norma potrà trovare implementazione laddove si conseguano effettivi vantaggi e sia dimostrato, nell'ambito dei piani finanziari presentati dai proponenti della modifica del rapporto concessorio che la riprogrammazione degli investimenti in un tempo più lungo consente la

retribuzione degli stessi in misura tale da consentire vantaggi per l'utenza con tariffe più basse esonerando lo Stato dal versamento di contributi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si chiede al Governo se ritenga opportuno modificare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 sostituendo le parole: "senza ulteriori oneri" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri" in conformità alla prassi contabile vigente.

Al riguardo, nulla osta alla proposta della Commissione.

Da ultimo, si chiede al Governo di chiarire se la clausola di neutralità finanziaria, prevista per i piani economico-finanziari elaborati dai concessionari di tratte autostradali nazionali, debba essere riferita al più ampio aggregato della finanza pubblica.

La neutralità dell'operazione è garantita dall'equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti ai fini regolatori in assenza di contributi pubblici, pertanto il piano economico-finanziario terrà conto degli eventuali apporti finanziari di natura privata, della riprogrammazione degli investimenti nell'arco della concessione e della durata della stessa. In tal senso nulla osta alla proposta della Commissione di riferire la clausola di neutralità finanziaria al più ampio aggregato di finanza pubblica.

Articolo 6, comma 1. Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga.

La Commissione chiede di acquisire l'avviso del Governo circa l'invarianza finanziaria delle disposizioni. *In proposito, si conferma che nelle previsioni tendenziali non è stata inclusa la redditività delle infrastrutture interessate dalle norme, ciò in particolare poiché trattasi di interventi che non sarebbero stati realizzati in assenza degli incentivi di cui trattasi.*

Articolo 6, commi 2-5. Semplificazione delle procedure di scavo e di posa aerea dei cavi.

Si chiede conferma del fatto che dalle norme di semplificazione introdotte non derivino minori introiti concessori per gli enti nel cui territorio sono ubicati gli impianti. *Al riguardo, si conferma che dalle norme di semplificazione introdotte non derivano minori introiti concessori per gli enti nel cui territorio sono ubicati gli impianti.*

Articolo 7. Norme in materia di gestione delle risorse idriche.

In relazione alle disposizioni di cui ai commi 3 e 6, si chiede di fornire elementi volti a suffragare l'ipotesi che l'ISPRA possa provvedere ai compiti attribuiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si conferma che tali attività sono svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro evidenziato nella RT. Si rinvia per eventuali approfondimenti al Ministero dell'Ambiente.

Con riferimento al comma 6, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alimentato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla delibera del CIPE n. 60 del 2012, si chiede un chiarimento in merito all'entità delle medesime risorse destinate al finanziamento del Fondo.

Al riguardo, trattandosi di un fondo che verrà alimentato con le revoche derivanti da risorse di cui alla delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico, l'entità delle citate risorse sarà definita solamente al termine delle procedure di verifica e revoca delle stesse svolte dal MAITM in collaborazione con l'ISPRA. Infatti, all'ultimo periodo del comma in esame viene previsto che criteri modalità e entità delle risorse destinate al finanziamento del servizio idrico integrato saranno definite con d.p.c.m.. Si rinvia per eventuali approfondimenti al Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, in relazione alla possibilità per il Governo di nominare appositi commissari straordinari (comma 7), si chiedono chiarimenti in merito al fatto che gli stessi – come indicato in RT - opereranno a titolo gratuito. *Sul punto, si conferma che i commissari operano a titolo gratuito.*

Da ultimo, circa la possibilità di assegnare alle Regioni la somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 (comma 9) si chiede sia un chiarimento in merito al profilo di spendibilità per cassa delle risorse in esame, sia se le stesse non risultino già impegnate per altre finalità.

Al riguardo si conferma che la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013, non risulta impegnata per altre finalità.

La delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 ha dato conto, infatti, della ricognizione svolta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione ai sensi della delibera n. 94 del 2013 sullo stato di attuazione di parte degli interventi finanziati (per un importo pari a 9,5 miliardi di euro) a valere sulle risorse del FSC regionale 2007-2013. Contestualmente il CIPE ha riprogrammato parte delle risorse rese disponibili in esito alla ricognizione. Da tale riprogrammazione residuano, ai sensi della delibera, 182,625 milioni, tenuto conto che per l'assegnazione di 110 milioni disposta dalla delibera stessa per l'attuazione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, è stata reperita una copertura alternativa, di cui il CIPE ha preso atto nella seduta del 1° agosto 2014.

Articolo 10. Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP)

I Servizi della Commissione chiedono chiarimenti in ordine ai possibili riflessi finanziari connessi all'aumento delle garanzie rilasciate dallo Stato sulle esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti, volti a verificare se l'intervento della Cassa si configuri, in relazione ai possibili profili di rischio, in maniera coerente con l'attuale classificazione della CDP nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della PA, relativamente alle altre operazioni finanziarie previste dal testo e non assistite dalla garanzia dello Stato, ed infine, con riferimento al comma 2 si richiedono dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria di tali disposizioni.

In proposito, nel rinviare alle valutazioni del competente Dipartimento del tesoro, si fa presente che l'escussione delle garanzie è meramente eventuale e che la disposizione amplia le facoltà di intervento del Cdp, senza intaccarne l'autonomia e la conseguente classificazione all'esterno del perimetro della PA.

In merito al comma 2, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 11. Defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto

Posto che, a giudizio della Commissione, l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non fosse inclusa in alcun modo la redditività delle infrastrutture interessate dalle norme, la stessa ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sul punto, anche tenuto conto che la norma estende l'ambito di applicazione dei benefici fiscali sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto quantitativo. In particolare, si richiedono maggiori informazioni circa gli effetti finanziari che potrebbero essere inclusi nelle previsioni tendenziali con riferimento alle opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche.

La disposizione parte dallo stesso presupposto dell'articolo 18 della legge 183 del 2011 e dell'articolo 33 del d.l. 179 del 2012 su cui incide, ovvero che se pur contenute in piani e programmi delle amministrazioni, le opere defiscalizzate non raggiungendo l'equilibrio economico finanziario non si sarebbero mai realizzate e, quindi, non avrebbero portato alcun contributo alle entrate da infrastrutture.

Articolo 12. Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei.

Si chiede conferma del fatto che la riattribuzione ad altro livello di governo non comporti una diversa imputazione sui saldi degli oneri relativi agli interventi riprogrammati e che la facoltà di avvalersi di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si conferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13. Misure a favore dei project bond

La Commissione, posto che le modifiche introdotte alla disciplina civilistica e fiscale sui *project bond* sono finalizzate ad agevolare la diffusione dei predetti titoli, chiede una valutazione degli effetti di minor gettito tributario derivanti dalle modifiche introdotte proprio perché finalizzate ad una loro maggiore diffusione.

Sul punto, si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

Articolo 16. Agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere

La Commissione chiede una quantificazione dei mancati risparmi in ambito sanitario, in funzione delle deroghe concesse alla Regione Sardegna.

Al riguardo, si fa presente che, in sede di predisposizione del d.l. n. 95 del 2012, sono stati scontati, a regime, a livello nazionale, risparmi per circa 330 milioni di euro su base annua, derivanti dalla razionalizzazione della rete ospedaliera e dalla rideterminazione dei tetti di spesa per prestazioni erogate dai privati accreditati. Tenuto conto della dimensione della Regione Sardegna, l'effetto sulla stessa può valutarci in circa 9 milioni di euro su base annua che, ai sensi della disposizione in argomento, devono comunque essere coperti dalla Regione con proprie risorse di bilancio.

Articolo 19. Esenzioni degli accordi di riduzione dei canoni di locazione.

Si chiede conferma del fatto che la disposizione non trovi applicazione per le variazioni di canone di locazione già registrate.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

Articolo 20. Misure per il rilancio del settore immobiliare

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a d), si chiede di fornire dati ed elementi volti a suffragare la valutazione di neutralità finanziaria riportata nella RT.

Per quanto attiene agli effetti scontati in relazione al regime agevolativo per gli utili derivanti dagli alloggi sociali, la Commissione chiede di indicare gli elementi e il procedimento di stima della perdita di gettito riferita, da un lato, alla riduzione della ritenuta e, dall'altro, alla compressione della base imponibile in ragione della ridotta percentuale di distribuzione degli utili medesimi. La Commissione, inoltre, chiede di fornire precisazioni riguardo al recupero di gettito stimato in relazione alla ritenuta sulle plusvalenze.

In relazione alle agevolazioni di cui al comma 2, si chiede di fornire una quantificazione degli effetti derivanti dalla disposizione, sebbene siano di trascurabile entità.

Al riguardo, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, si chiede conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse e in relazione al fatto che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a

legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Infine, per quanto concerne la formulazione della copertura finanziaria, per la Commissione appare opportuno specificare che l'onere di 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale.

Al riguardo, si conferma l'effettiva sussistenza delle risorse e che il loro impiego non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che, per quanto concerne la formulazione della copertura finanziaria, l'onere di 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale.

Articolo 21. Misura per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione.

La Commissione chiede chiarimenti sui commi 2 e 3 in relazione alle fattispecie cui la norma riconosce il beneficio della deduzione IRPEF. Viene, inoltre, richiesto di confermare la transitorietà del beneficio ivi previsto. Da ultimo si chiedono precisazioni in relazione alla quantificazione degli effetti derivanti dalle disposizioni in esame.

Sul punto, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze.

In relazione agli effetti ascritti nel prospetto riepilogativo, la Commissione segnala che il minor gettito IRAP, riportato come minore entrata, andrebbe registrato come riduzione di spesa ai fini del saldo netto da finanziare, trattandosi di un'imposta regionale. Inoltre, in relazione alle addizionali locali, la Commissione ritiene che andrebbero indicati distintamente gli effetti relativi agli enti locali da quelli relativi alle Regioni.

In ordine alla mancata indicazione della quota Irap, da considerare ai fini del SNF in termini di spesa, si rimanda al Dipartimento Finanze.

Da ultimo, si chiede di confermare che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica rechi sufficienti disponibilità e di chiarire che l'utilizzo delle risorse destinate al Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori non possa pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.

Al riguardo si confermano le disponibilità del FISPE e si conferma altresì che non vengono pregiudicati interventi previsti a legislazione vigente nel settore dell'autotrasporto.

Articolo 22. Conto termico

Si chiede di confermare che al monitoraggio disposto dal comma 2 si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tale proposito si conferma che il monitoraggio in parola sarà effettuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si rinvia per eventuali approfondimenti al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 23 Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili

Il Servizio del Bilancio chiede di acquisire elementi relativi alle agevolazioni fiscali e agli effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalle norme. Inoltre, chiede chiarimenti in ordine ai profili applicativi relativi al contratto di locazione.

Al riguardo, si rinvia rispettivamente al Dipartimento delle finanze e al MIT.

Articolo 24 Partecipazione delle comunità locali in materia di tutela del territorio

Il Servizio Bilancio, preso atto che il testo attribuisce carattere facoltativo alla concessione delle agevolazioni, ritiene opportuna una conferma che l'esercizio di tale facoltà debba eventualmente intendersi nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di patto di stabilità interno.

Al riguardo, si conferma che tali agevolazioni, rientrando nella facoltà degli enti, non potranno che essere concesse dai Comuni nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di patto di stabilità interno.

Articolo 26 Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati

La Commissione chiede chiarimenti circa l'attività del Commissario straordinario che potrebbe essere nominato in caso di mancata attuazione degli accordi di programma di valorizzazione degli immobili della difesa, nonché circa gli aspetti concernenti la remunerazione dell'attività.

Al riguardo, si fa presente che non essendo prevista remunerazione, non vi saranno maggiori oneri a tale titolo a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 28 commi 1 e 2 - Decontribuzione delle indennità di volo

La Commissione chiede conferma in ordine alla permanenza dei motivi di prudenzialità che hanno portato, durante l'iter del d.l. n. 145 del 2013, a non considerare il maggior gettito fiscale derivante dalla minore incidenza delle deduzioni contributive, tenendo conto della possibilità che le imprese del settore siano incapienti ai fini IRES.

Al riguardo, si confermano tali motivi.

Inoltre, in merito ai profili di copertura finanziaria, si richiedono assicurazioni che l'utilizzo delle seguenti risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente:

- A) contributo per il funzionamento dell'ENAC nella misura complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (capitolo 1921 MIT);
- b) fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro nell'anno 2016 (capitolo 3075 MEF);

c) fondo per la riassegnazione alle entrate delle risorse di cui all'Allegato 1 della legge finanziaria per il 2008 nella misura di 4 milioni di euro per l'anno 2016 (capitolo 1451 MIT);

d) somme da assegnare al comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori (capitolo 1330 del MIT), di cui è già previsto l'utilizzo dall'articolo 21, c. 7.

Al riguardo, si conferma che l'utilizzo delle risorse sopra indicate non pregiudica interventi già previsti. Si rinvia anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per eventuali approfondimenti.

Articolo 28 comma 3 - Diritto di imbarco passeggeri

La Commissione rileva che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare minor gettito per quanto attiene ai diritti di imbarco aeroportuali. Inoltre, atteso che i diritti sono destinati alle società di gestione di servizi aeroportuali, chiede conferma che dette minori entrate siano sostenibili nell'ambito dei contratti dalle stesse stipulate con soggetti pubblici.

Al riguardo, si fa presente che la norma estende il regime delle esenzioni dal pagamento del diritto di imbarco per i membri degli equipaggi di aeromobili in servizio che utilizzano l'aeromobile per raggiungere le sedi di imbarco e che detta esenzione non ha effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto regolata all'interno dei rapporti tra gestore e vettori.

Articolo 28 commi 4-7 Servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili

Si chiede di confermare che lo svolgimento dei servizi di pronto soccorso, trasferito a carico delle imprese, sia dalle stesse sostenibile nell'ambito dei contratti stipulati con soggetti pubblici.

Al riguardo, nel confermare l'assenza di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, si fa presente che gli oneri connessi all'espletamento del servizio di pronto soccorso, posti a carico del gestore totale, potranno essere recuperati attraverso meccanismi di tariffazione dei costi sostenuti.

Articolo 29 Pianificazione strategica della portualità e della logistica

La Commissione, pur considerando il carattere programmatico della disposizione, chiede una valutazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall'adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Inoltre chiede elementi volti a chiarire gli interventi previsti per migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico di merci anche in relazione all'accorpamento delle autorità portuali esistenti.

Al riguardo, si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 30 Misure per la promozione del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti

Il Servizio del Bilancio chiede che sia chiarito se l'ampliamento delle finalità del Fondo di cui al comma 9 sia volto al finanziamento di tutte le attività previste dall'articolo in esame e rientranti nel Piano di cui al comma 1. A tale proposito ritiene opportuna una conferma in merito alla congruità delle risorse del Fondo

per lo svolgimento delle attività in questione, nonché che sia precisato, inoltre, se tali attività hanno natura permanente e a quale ambito temporale debbano essere ricondotte. Inoltre vengono chiesti chiarimenti sull'opportunità di specificare che il finanziamento delle disposizioni ha luogo attraverso l'ampliamento delle finalità alle quali può essere destinato il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

Al riguardo, si conferma che per l'attuazione della disposizione, così come previsto dal comma 9, si provvede con le risorse del Fondo per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art. 14, comma 19, del d.l. 98/2011, che allo scopo viene destinato anche alla finalità di attrazione degli investimenti esteri. Sulla proiezione temporale delle attività si rinvia al Ministero dello sviluppo economico, mentre dal punto di vista finanziario, si fa presente che alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo in questione, come rideterminate annualmente dalla tabella C della legge di stabilità.

Articolo 32 Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto

In merito ai commi 1 e 2 il Servizio del Bilancio ritiene opportuna una conferma diretta anche a chiarire se il parametro indicato in relazione tecnica sia stato ottenuto considerando le strutture portuali utilizzate a fini turistici.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

Chiede inoltre se la modifica dell'aliquota IVA applicata negli ultimi due mesi del 2014 possa determinare effetti di cassa anche nel 2015, in sede di versamento dell'imposta in base alla liquidazione periodica.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

In considerazione della natura degli oneri oggetto di copertura, consistenti nelle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA da applicare alle particolari strutture ricettive interessate, la Commissione rileva l'opportunità di riformulare in termini di limite massimo, anziché di previsione, l'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma.

Al riguardo, nel rinviare anche alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze, si rappresenta che l'onere recato dalla disposizione in esame non può essere configurato come limite massimo, tenuto conto dei meccanismi di fruizione del beneficio in parola e dei tempi tecnici occorrenti per accertare che sia stato raggiunto il limite dell'importo stanziato.

Articolo 33 co. 1-10 Bonifica ambientale e rigenerazione urbana di aree a rilevante interesse nazionale

Nel rilevare che il comma 1 riconduce le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni, il Servizio del Bilancio chiede chiarimenti circa l'effettiva compatibilità di tale previsione con l'invarianza finanziaria postulata nelle norme in esame.

Inoltre, in merito ai profili di copertura finanziaria (comma 10), chiede di sapere in base a quali risorse – in particolare se umane, strumentali o finanziarie – il programma di rigenerazione urbana sarà adottato dal Commissario ad invarianza della spesa.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione di cui al comma 10 mantiene comunque un carattere programmatico, prevedendo che il programma di rigenerazione sarà realizzato, a seguito della sua approvazione, in relazione alle risorse che risulteranno presenti sul bilancio dello Stato destinate allo scopo, ferma restando la partecipazione degli enti territorialmente interessati, nonché delle eventuali somme derivanti dal risarcimento posto a carico dei responsabili del danno ambientale, come previsto dal d.lgs. 152/2006.

Articolo 33 commi 11 e 12 Comprensorio Bagnoli-Coroglio

Il Servizio del Bilancio chiede di acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti:

- eventuale natura pubblica del soggetto attuatore e della S.p.a. all'uopo costituita;
- valutazione degli interventi da effettuare e stima dei relativi costi, anche alla luce del comma 1 dell'articolo in esame, che riconduce nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale;
- eventuale sottoscrizione di capitale sociale e linee di finanziamento utilizzate da parte di soggetti pubblici al fine di procedere agli interventi programmati.

Inoltre, chiede una valutazione in merito al rischio di un eventuale coinvolgimento della finanza pubblica in caso di mancata realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore.

Al riguardo, nel premettere che trattasi di norma avente natura ordinamentale, si rappresenta nello specifico delle richieste che la natura del soggetto attuatore e della società per azioni potrà essere determinata solo all'atto del decreto di nomina, così come per la S.p.A. la cui natura sarà definita al momento della sua costituzione. Come riportato in RT si può escludere qualsiasi coinvolgimento di enti o soggetti rientranti nel perimetro della P.A.

Per quanto concerne la quantificazione, anche in termini di stima, dei costi per la bonifica, tale previsione potrà avvenire solamente al momento del trasferimento delle aree al soggetto attuatore, che verificherà lo stato dell'arte degli interventi già effettuati.

Per quanto riguarda l'eventuale inadempienza del soggetto attuatore, l'attuazione degli interventi, come disciplinata dal Titolo V del d.lgs. 152 del 2006 (codice ambientale), rientrerebbe nell'alveo delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo.

Per quanto attiene all'esenzione da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta della trascrizione del decreto di nomina del soggetto attuatore e degli altri atti previsti chiede chiarimenti sull'eventuale minor gettito derivante dalla norma.

Al riguardo, gli effetti sono di trascurabile entità.

Articolo 34 Semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati

Si chiede di confermare che le modifiche in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento per le politiche europee.

Articolo 37 Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale

Si chiede una conferma in ordine alla neutralità finanziaria del sistema di finanziamento previsto al comma 3, in particolare circa il fatto che i meccanismi tariffari incentivanti previsti per detti investimenti troveranno compensazione all'interno dello stesso sistema tariffario.

Al riguardo, si conferma quanto richiesto dalla Commissione. Si segnala che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico provvede ad attuare le finalità previste dalla norma nell'ambito delle proprie competenze in materia tariffaria, prevedendo:

- *da un lato, meccanismi tariffari incentivanti gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio;*
- *dall'altro lato, atteso il richiamo di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 93 del 2011, a compensare le tariffe incentivanti di cui sopra con l'attribuzione agli impianti e infrastrutture diversi da quelli di cui al comma 1 dei maggiori costi derivanti dall'incentivazione disposta dalla norma.*

Inoltre, in ordine alla nuova contabilizzazione prevista dal Sec 2010, vengono chiesti chiarimenti se la stessa riguarda anche altre componenti della tariffa elettrica (fra cui quelle previste dal comma 3 in esame) e non soltanto quelle destinate al settore delle energie rinnovabili.

Al riguardo, si conferma che la nuova contabilizzazione riguarda tutte le componenti della tariffa elettrica.

Articolo 40 Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

Con riferimento all'incremento, pari a 70 milioni di euro per l'annualità 2015, della dotazione per il finanziamento degli incentivi, destinati alle Regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, la Commissione rileva che tale voce non viene contabilizzata nel prospetto riepilogativo sul saldo netto da finanziare ma solo sui saldi di fabbisogno e indebitamento, analogamente al contestuale definanziamento della dotazione, sempre per l'esercizio 2015, relativa alle Regioni del Mezzogiorno. Chiede un chiarimento circa le ragioni della mancata iscrizione sul SNF per il 2015 degli effetti di norme aventi la stessa finalità di quelle a suo tempo scontate su tale saldo per annualità precedenti.

Al riguardo, si fa presente che la mancata indicazione, in termini di SNF, sul prospetto riepilogativo dell'incremento di 70 milioni di euro per il 2015, deriva da una corrispondente variazione contabile negativa di pari importo che va a coprire l'onere relativo al predetto incremento. Entrambe le variazioni, sia

quella negativa che quella positiva, riguardano piani gestionali dello stesso capitolo e quindi la variazione complessiva è nulla.

Per quanto attiene alle modalità di copertura, la Commissione osserva quanto segue:

– con riferimento al versamento all'entrata di parte delle maggiori entrate contributive di cui all'articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978, il prospetto riepilogativo, per quanto riguarda la quota inoptata, riporta un diverso impatto tra il saldo netto da finanziare e l'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Sul punto chiede chiarimenti al Governo;

– con riferimento alla lettera g), chiede conferma che l'acquisizione al bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a valere sulle sanzioni comminate dal Garante per la concorrenza sia compatibile con le finalità originarie di dette risorse (iniziative a vantaggio dei consumatori) e già avviate e/o programmate.

Al riguardo si conferma la compatibilità della finalità.

Con riferimento al comma 4, il Servizio del Bilancio rileva che la disposizione sembra diretta alla regolarizzazione contabile dell'esercizio 2013, ormai chiuso, chiedendo che sia chiarito se possano prefigurarsi effetti di cassa sull'esercizio in corso.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 40, comma 4, si fa presente che gli effetti di cassa sull'esercizio in corso non sussistono rispetto agli andamenti programmati, atteso che l'innalzamento del limite di spesa avviene nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

In merito alla copertura finanziaria, prevista al comma 2, lettera g), relative alle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato, rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 4, comma 8 e all'articolo 32, comma 2, sottolineando che, a differenza delle suddette disposizioni, la norma non specifica a quale data le somme delle quali è previsto l'utilizzo debbano essere state versate all'entrata. In merito, chiede che sia acquisito l'avviso del Governo.

In merito alle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato utilizzate a parziale copertura dell'articolo si rimanda a quanto già espresso per l'articolo 4, comma 8 e si precisa che il riferimento temporale relativo alle somme versate in entrata è il medesimo di quello indicato all'articolo 4, comma 8 e all'articolo 32, comma 2, ossia l'entrata in vigore del decreto legge, momento in cui erano stata versate in entrata del bilancio dello Stato e non riassegnati circa 299 milioni di euro.

Articolo 41, commi da 1 a 4 Trasporto pubblico locale nella Regione Calabria

La Commissione rileva che le norme introducono una specifica finalizzazione per somme già stanziata a legislazione vigente e chiede che sia acquisita conferma del Governo circa il fatto che la rimodulazione in

esame non determini la necessità di reintegrare successivamente i finanziamenti per completare altri interventi già programmati.

In proposito, si fa presente che si tratta di un'autorizzazione alla Regione ad effettuare la rimodulazione nell'ambito delle risorse già alla stessa assegnate. Pertanto, la rimodulazione in esame non può determinare alcuna integrazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

La Commissione chiede, altresì, chiarimenti sull'articolazione degli effetti di spesa e i relativi effetti sui saldi. *Al riguardo, si fa presente che la rimodulazione delle risorse –anche in assenza di espressa previsione– avviene secondo le programmazioni annuali già previste a legislazione vigente e pertanto non si determinano effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica.*

Articolo 42 comma 1 Riarticolazione degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 46, commi 6 e 7 del decreto legge n. 66/2014

Il Servizio del Bilancio chiede che sia fornita distinta e dettagliata indicazione degli effetti finanziari recati dalle norme.

Inoltre, nel premettere che non sembrerebbe essere compensato l'effetto migliorativo, pari a 500 milioni di euro, scontato sul saldo netto da finanziare in relazione all'approvazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014 e che dovrebbe venir meno con la disposizione in esame, chiede di acquisire la valutazione del Governo in proposito.

Al riguardo, si evidenzia che l'effetto migliorativo, pari a 500 mln di euro, scontato sul saldo netto da finanziare è stato ottenuto mediante riduzione del fondo sviluppo e coesione per 200 mln di euro e delle risorse per il rinnovo del materiale rotabile per 300 mln di euro, come da decreto ministeriale 26 giugno 2014.

Rileva, infine, che non appare immediatamente evidente se il riordino disposto lasci inalterato l'ammontare dei risparmi richiesti a ciascuna Regione in termini di indebitamento netto pur non alterando l'ammontare complessivo dei medesimi risparmi.

Al riguardo, si evidenzia che la norma in esame, mediante il venir meno delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno per l'intero comparto regionale, consente di ottenere un effetto positivo sull'indebitamento netto pari a 500 mln di euro, imponendo nel contempo alle Regioni a statuto ordinario determinate spese nei settori non più soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno di 500 mln di euro in modo da garantire la realizzazione di effettivi risparmi di spesa nell'ambito degli acquisti di beni e servizi per tale importo.

Articolo 42 comma 4 Ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le Regioni a statuto ordinario di cui alla legge di stabilità 2014

Si chiede di chiarire se il posticipo di sei mesi dei termini previsti dalla norma – benché di carattere infra annuale - possa avere riflessi sulla gestione di cassa con conseguenti effetti in termini di interessi.

Si evidenzia che si tratta di una proroga di un termine per l'effettuazione di tagli di risorse che dovrebbero formare oggetto di trasferimento alle Regioni e che in ogni caso sono oggetto di accantonamenti, per cui non si rilevano riflessi sulla gestione di cassa.

Articolo 42 commi 5-8 Ridefinizione del limite di spesa autorizzato per la Regione siciliana

Il Servizio Bilancio rileva che il comma 6 dà attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale che stabilisce che le somme riservate all'erario in forza dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011, e riferite alle entrate tributarie spettanti alla regione Sicilia, devono essere restituite alla regione stessa. Ciò implica, in capo al bilancio dello Stato, un onere non scontato nei tendenziali di finanza pubblica. La compensazione è disposta a valere sugli accantonamenti previsti da norme vigenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana. Chiede quindi conferma che la corresponsione delle somme in questione risulti già scontata ai fini dei tendenziali. Osserva, inoltre, che il comma 6 dispone con riferimento al solo anno 2014 mentre le riserve all'erario dichiarate incostituzionali e disposte in forza dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011 operano per cinque anni. Non appare pertanto evidente se possano prodursi effetti derivanti dalla sentenza anche negli anni successivi al 2014.

Al riguardo, si conferma che la corresponsione delle somme in questione risulta già scontata nei tendenziali in quanto la relativa copertura è già prevista nel bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il comma 6, si rappresenta che le maggiori entrate disposte dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 sono state riservate all'erario limitatamente agli anni 2012 e 2013, atteso che a decorrere dall'anno 2014 le riserve all'erario non sono applicate a seguito della sentenza n. 241 del 2012 della Corte Costituzionale. Pertanto, non essendo previsti ulteriori rimborsi, la richiamata sentenza non produrrà effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, la Commissione sul comma 8 segnala l'opportunità di specificare il periodo a cui si riferisce il finanziamento pari a 400 milioni di euro annui del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Chiede comunque una conferma che tale periodo – come risulta dal comma 5 dell'articolo 42, dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – si riferisca al quadriennio 2014-2017.

A riguardo si conferma che il periodo è riferito agli anni 2014-2017, così come indicato al comma 5. In ogni caso nulla osta all'esplicita indicazione del periodo anche nella disposizione.

Articolo 42 commi 9-13 Ridefinizione del limite di spesa autorizzato per la Regione Sardegna

La Commissione rileva - come già osservato in relazione al comma 1 - che, al fine di dare evidenza agli effetti finanziari recati dalle norme in materia di finanza locale, andrebbe fornita distinta e dettagliata indicazione delle conseguenze finanziarie recate dalle singole disposizioni. In particolare sarebbe utile

conoscere gli elementi sulla base dei quali si valuta che una riduzione del contributo della Regione agli obiettivi di finanza pubblica per 320 milioni consenta alla medesima Regione di conseguire il pareggio di bilancio nel 2015, secondo il criterio richiesto a partire da tale anno.

In particolare, andrebbe esplicitato se tale importo di 320 milioni corrisponda ad un potenziale avanzo per il bilancio della Regione, atteso per il 2015, che dovrebbe essere compensato da una maggiore capacità di spesa per identico importo.

Per quanto concerne l'esclusione dal vincolo del patto per il 2014 delle spese per i servizi ferroviari erogati da Trenitalia, osserva che dal tenore della norma non emerge con chiarezza se l'esclusione dai vincoli del patto sia già prevista dalla legislazione vigente. In ogni caso, qualora si tratti di esclusione già prevista, le norme non esplicitano che la relativa somma debba essere trasferita dallo Stato. In proposito chiede di acquisire l'avviso del Governo. Rileva, infine, che – a differenza per quanto previsto per la Sicilia - non sono contabilizzati, nell'apposito prospetto riepilogativo gli effetti finanziari, per altro compensativi, relativi alla copertura delle conseguenze, in termini di fabbisogno ed indebitamento, derivanti dai commi 9 e 10 (320 milioni) a valere sul Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali

Al riguardo, si evidenzia quanto segue. Il comma 9 definisce l'obiettivo per il patto di stabilità interno in applicazione della normativa vigente, con un ampliamento della capacità di spesa della Regione pari a 320 milioni, utilizzando quota parte del contributo della regione Siciliana assicurato con l'accordo del 9 giugno 2014.

L'esclusione delle spese per i servizi ferroviari erogati da Trenitalia non comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di somme erogate dallo Stato alla Regione, già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Il comma 10 prevede che la Regione Sardegna a decorrere dall'anno 2015 applica il pareggio del bilancio in luogo del tetto di spesa.

Il comma 11 prevede che la Regione Sardegna non è assoggettata alle regole relative al patto di stabilità interno, per effetto del passaggio al pareggio di bilancio; tale disposizione non comporta effetti finanziari.

Il comma 12 introduce un vincolo agli impegni correnti della regione. Non si hanno elementi informativi concernenti gli effetti finanziari derivanti da tale disposizione.

Articolo 43, commi da 1 a 3. Utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali

Il Servizio Bilancio rileva che:

- parte delle risorse giacenti nel Fondo provengono da una riduzione del Fondo speciale di conto capitale;
- la circolare n. 6 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 febbraio 2014 afferma che le anticipazioni sul Fondo devono essere imputate contabilmente alle accensioni di prestiti e dunque non rilevano ai fini del patto di stabilità;

• le norme dei commi 2 e 3 del testo in esame cambiano i criteri di contabilizzazione già fissati nel passato, determinando un ampliamento delle capacità di spesa degli enti locali. Pertanto le norme sembrano introdurre un onere che richiederebbe una copertura, non rinvenibile nel testo in esame. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Inoltre, vengono richieste precisazioni circa la portata normativa della disposizione che afferma che la rilevanza ai fini del patto è prevista "nei limiti di 100 milioni per il 2014 e di 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio". Qualora i due limiti debbano intendersi cumulabili (e non alternativi, con prevalenza di quello più basso), l'esatta portata dell'onere recato dalla norma risulterebbe indeterminata. In proposito sono richiesti dei chiarimenti

Al riguardo, si evidenzia che la copertura di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 174/2014, al netto di 20 milioni annui di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 da destinare agli enti locali disciolti per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi, pari a 100 milioni per l'anno 2014 e a 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020, è stata a suo tempo scontata non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche di indebitamento e fabbisogno. Conseguentemente, ai fini dell'ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, la compensazione finanziaria è rinvenuta nell'ambito del profilo di copertura del fondo di rotazione in questione.


È inoltre da aggiungere che l'originaria limitazione del fondo di rotazione ad una mera fonte di liquidità, da cui derivano le indicazioni fornite dalla circolare 6 di questo Dipartimento, è una scelta del Legislatore, tant'è che il cambiamento del profilo del fondo stesso ha necessitato di un successivo intervento legislativo.

Articolo 43, commi 4 e 5. Utilizzo del Fondo di solidarietà comunale

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 5), la Commissione chiede che si chiarisca se siano venute meno le ragioni per le quali si era previsto l'impegno, nella misura di 49,4 milioni di euro per l'anno 2014, delle somme iscritte nel fondo per il federalismo amministrativo (capitolo 1319 – stato di previsione del Ministero dell'interno) ora destinate al Fondo di solidarietà comunale (capitolo 1365 - stato di previsione del Ministero dell'interno).

Si conferma che sono venute meno le ragioni per le quali si era previsto il suddetto impegno, in quanto non si è perfezionato il decentramento delle funzioni catastali in favore dei comuni, al cui finanziamento erano preordinate le predette risorse.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 4

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

**NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI**

Prot. **4094** /2014/Ufficio VI

(Rif. e-mail del 30/09/2014 h. 17.24)

Allegati: 1

Roma, **9 OTT. 2014**

All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.C. 2629 - Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. - Dossier di verifica delle quantificazioni predisposto dal Servizio Bilancio della Camera.

Con riferimento alla mail sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso il dossier predisposto dal Servizio Bilancio della Camera contenente le osservazioni al disegno di legge indicato in oggetto, si inviano, in allegato alla presente, le valutazioni di competenza della scrivente Direzione.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

MP

Allegato

A.C. 2629**Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133****Risposte alle Osservazioni Servizio Bilancio****Articolo 13***(Misure a favore del project bond)*

In merito alla misura in esame il Servizio Bilancio osserva che andrebbero valutati gli effetti di minor gettito derivanti dalle modifiche introdotte in quanto finalizzate ad una diffusione degli strumenti finanziari in parola.

Al riguardo, come indicato nella relazione tecnica si ribadisce la trascurabilità di eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame in considerazione della scarsissima diffusione degli strumenti in esame.

Articolo 20*(Misure per il rilancio del settore immobiliare)*

La disposizione apporta modifiche alla disciplina delle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ), di cui ai commi da 119 a 141 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). Con riferimento a quanto osservato dal Servizio Bilancio in merito alle stime di gettito relative alla disposizione in esame si osserva quanto segue.

La stima degli effetti finanziario è stata effettuata a quadro macroeconomico invariato, non presupponendo quindi una modifica indotta del comportamento. Inoltre la compressione della base imponibile (minori utili distribuiti) è stata determinata utilizzando il dato di circa 69 milioni di euro e riparametrandolo, testa su testa, alla nuova percentuale minima di distribuzione ($69 / 85\% \times 70\% = 56,9$ mln.).

Si evidenzia, inoltre, che le stime sono state effettuate assumendo, per il 2014, una valenza in misura pari a 4 dodicesimi (da settembre) per poi andare a regime dal 2015 per tener conto del periodo di entrata in vigore della disposizione. Ad esempio la competenza delle minori plusvalenze 2014 è pari ad un quinto dei 4 dodicesimi dell'importo complessivo annuo (circa 17 milioni di euro) all'aliquota del 23 per cento ($17,2 \times 4 / 12 / 5 \times 23\% = 0,27$ mln.), mentre il 2015 è pari a tale (seconda) quota più un quinto di un intero anno ($0,27 + 17,2 / 5 \times 23\% = 1,06$ mln. euro).

Inoltre, la prima quota (50%) della metà di tali plusvalenze distribuita determina, il primo anno, un gettito da ritenuta al 26% di ($17,2 / 2 \times 50\% \times 4 / 12 \times 26\% =$) 0,37 mln di euro, mentre

la competenza della ritenuta 2014 (1,06 mln) è pari alla mancata ritenuta al 26% sui 4 dodicesimi dei minori utili distribuiti (26% X 4 / 12 X (69 – 56,9)).

Articolo 21

(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

L'Ufficio del Servizio Bilancio chiede chiarimento in merito ai parametri utilizzati per il calcolo del minor gettito delle addizionali locali.

Al riguardo si precisa che ai fini della stima dell'addizionale regionale è stata applicata l'aliquota media implicita dell'1,5%, risultante da elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF che utilizza le aliquote deliberate dalle singole regioni per il 2014. Analogamente per l'addizionale comunale è stata applicata l'aliquota media implicita dello 0,5%.

Il minor gettito di addizionali locali indicato nella RT corrisponde alla somma dei singoli effetti stimati di addizionale regionale e comunale. Di seguito si riporta il relativo dettaglio di cassa (in milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Addizionale regionale:	0,0	-0,4	-0,8	-1,2	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	0,0	-0,5	-1,1	-1,6	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1

Inoltre, in merito alla richiesta di indicare i criteri utilizzati per il passaggio dalla competenza alla cassa, si precisa che è stata utilizzata la metodologia di prassi, con un acconto per le imposte dirette pari al 75%. Occorre inoltre precisare che l'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle deduzioni spettanti si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/TRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle deduzioni, essendo rateizzate per otto anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Infine, in relazione alla richiesta di utilizzare, a fini prudenziali, il prezzo massimo di 300.000 euro in luogo del prezzo medio di 250.000 euro, si precisa che la stima è stata improntata in generale ad elevati criteri di prudenzialità, ove si consideri l'adozione di un'aliquota marginale IRPEF piuttosto elevata (40%) e soprattutto di una platea di soggetti interessati (nella quale sono considerati implicitamente anche gli eventuali effetti di cui ai commi 2 e 3) pari al 20% degli acquisti di immobili ad uso abitativo. Si è preferito quindi utilizzare il dato oggettivo di prezzo medio di acquisto risultante dai dati del Registro, spostando i criteri di prudenzialità sugli altri elementi determinanti della stima.

Allegato

Articolo 23, c. 7-8***(Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)***

In merito alla misura in esame il Servizio Bilancio osserva che andrebbero valutato gli effetti negativi sul gettito nel caso in cui, con l'entrata in vigore delle nuove norme, potranno usufruire delle agevolazioni fiscali in esame anche i contratti che sarebbero stati stipulati anche in assenza delle nuove misure agevolative oppure i nuovi contratti di locazione derivanti dalla rinegoziazione di contratti già in essere.

Al riguardo si evidenzia che data la scarsa rilevanza del numero di contratti interessati dalla disposizione, eventuali effetti finanziari sul gettito tributario sarebbero da considerarsi di trascurabile entità.

Articolo 32***(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)***

Con riferimento alla disposizione in esame il Servizio Bilancio della Camera chiede conferma dei parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari.

In particolare la disposizione in esame stabilisce che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui al numero 120) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972, con applicazione dell'aliquota ridotta IVA del 10% in luogo di quella ordinaria del 22%.

Al riguardo si evidenzia che alla stima degli effetti finanziari si è giunti considerando una base di partenza di circa 82.000 imbarcazioni da diporto (fonte dati: Conto Nazionale dei trasporti 2013) e sviluppando poi i calcoli nella stessa maniera da voi desunta (82.000 imbarcazioni x 200 € a notte x 6 notti x 12 punti di differenziale di aliquota).

Il risultato dell'onere annuo (circa 12 milioni di euro) è stato, infine, rapportato, per il 2014, ad un periodo di 2 mesi (circa 2 milioni), in modo da tener conto dell'entrata in vigore della disposizione.